

TORNATA DEL 9 APRILE 1870

PRESIDENZA CASATI.

Sommario. — *Omaggi — Congedi — Dichiarazione del Senatore Roncalli Francesco — Seguito della discussione del progetto di legge sulla riscossione delle imposte dirette — Proposta d'ordine del Relatore e osservazioni del Senatore Tecchio — Redazione del secondo paragrafo dell'articolo 13 proposta dalla Commissione, accettata dal Ministero — Variante del Senatore Cambray-Digny — Approvazione dell'articolo 13 — Obbiezioni e proposta del Senatore De Falco all'articolo 14 appoggiata dal Senatore Poggi — Appunti del Senatore Porro — Aggiunta del Senatore Cambray-Digny — Osservazioni sulle due proposte del Ministro delle Finanze e del Senatore Beretta — Avvertenze dei Senatori Tecchio e Scialoia — Dichiarazioni e proposte del Senatore De Gori — Schiarimento del Senatore Beretta — Dichiarazioni dei Senatori Cambray-Digny e De Falco Rettificazione del Senatore Scialoia — Variante del Senatore De Falco alla sua proposta — Dichiarazione del Senatore De Gori — Rettificazione del Senatore Beretta in risposta al Senatore Scialoia — Dichiarazione di voto del Senatore Imperiali — Approvazione dell'articolo 14 emendato — Aggiunte proposte all'articolo 15 del Ministro delle Finanze e del Senatore Beretta — Osservazioni e proposta del Senatore De Falco — Rinvio dell'articolo alla Commissione — Raccomandazioni del Ministro e del Senatore Lauzi — Proposta d'aggiunta del Senatore Beretta all'articolo 16 combattuta dal Relatore e dal Senatore Cambray-Digny — Osservazioni del Senatore De Gori e del Ministro delle Finanze — Emendamento del Senatore Scialoia accettato dalla Commissione e dal Senatore Beretta — Approvazione dell'articolo emendato — Proposta del Ministro delle Finanze all'articolo 17 — Schiarimenti del Relatore — Avvertenza del Senatore Menabrea e del Ministro — Approvazione degli art. 17, 18, 19 e 20 — Variante all'art. 21 del Ministro delle Finanze — Avvertenza del Senatore Lauzi — Proposta del Senatore De Gori concretata dal Senatore Beretta — Approvazione dell'art. 21 emendato e del 22 — Emendamento all'articolo 23 della Commissione — Obbiezioni e proposta del Senatore Beretta — Osservazioni del Senatore Cambray-Digny appoggiate dal Senatore Correato — Dubbii del Ministro delle Finanze — Avvertenza del Senatore Tecchio — Schiarimenti del Ministro — Considerazioni ed aggiunte del Senatore Scialoia — Spiegazioni del Senatore Tecchio e dichiarazioni del Senatore De Gori — Reiezione dell'emendamento Beretta — Osservazione del Senatore Tecchio sull'emendamento della Commissione cui risponde il Senatore De Gori — Approvazione dell'art. 23 emendato — Emendamento della Commissione all'art. 24 — Osservazione del Senatore Correato — Proposta del Senatore Cambray-Digny di rinvio dell'articolo alla Commissione appoggiato dal Senatore Lauzi.*

La seduta è aperta a ore 1 3/4.

È presente il Ministro dei Lavori Pubblici e più tardi interviene il Ministro delle Finanze e il Presidente del Consiglio.

Il Senatore Segretario **Manzoni T.** dà lettura del processo verbale della tornata precedente il quale viene approvato.

Fanno omaggio al Senato:

La Commissione della ferrovia da Bologna a Verona per Mirandola, degli *Studi tecnici ed economici-statistici di quella strada ferrata.*

Il Prefetto di Rovigo, degli *Atti di quel Consiglio Provinciale dell'anno 1869.*

Il Sindaco di Rocca S. Casciano, d'una *Memoria*

sulla convenienza di conservare il Circondario governativo giudiziario della Romagna Toscana;

Il Senatore Chiavarina, nella già qualità di Regio Commissario Italiano all'Esposizione Universale di Parigi dell'anno 1867, delle *Relazioni dei giurati e del Catalogo degli Espositori inglesi a quella Esposizione.*

Il signor Senatore Cucchiari chiede il congedo di un mese, il signor Senatore Balbi Senarega quello di cinque giorni, che loro viene dal Senato concesso.

Presidente. Ieri si disse di fare l'appello nominale.

Io domando ai Signori Senatori se credono che si debba fare, giacche veggio un discreto numero di Senatori, anzi un numero non abituale al principio delle sedute.

Vi sono dei mancanti per necessità, cioè di quegli che hanno impegno d'ufficio pubblico, e che quindi non hanno potuto anticipare la loro venuta.

Or dunque, domando al Senato se devo fare l'appello nominale?

Senatore **Roncalli F.** Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Roncalli F.** Questa mozione venne fatta ieri da me, e nell'intento soltanto di vedere il modo di ottenere un maggior numero di Senatori al principio della seduta. Dacchè l'onorevole signor Presidente accenna di essersi ottenuto quest'intento, io non ho che a rallegrarmi di aver preso quest'iniziativa, e ritiro la mia domanda.

Presidente. Aspetteremo solo un momento finchè arrivi il signor Ministro delle Finanze il quale è stato avvertito. Però se il signor Ministro dei Lavori Pubblici crede di poter rappresentare il signor Ministro delle Finanze, potremo incominciare la discussione.

Ministro dei Lavori Pubblici. Se ci sarà qualche dubbio, pregherò la Commissione di attendere il Ministro delle Finanze: intanto mi pare che si potrebbe incominciare la discussione.

SEGUITO DELLA DISCUSSIONE DEL PROGETTO DI LEGGE
SULLA ESAZIONE DELLE IMPOSTE DIRETTE.

Presidente. Si riprenda dunque la discussione del progetto di legge per la esazione delle imposte dirette.

Ieri rimase in sospenso l'articolo 13, e si rinviò alla Commissione onde combinasse alcune variazioni di redazione. Lo rileggo.

« Art. 13. Riuscito inutile il secondo esperimento, l'esattore si nomina, per non più di un anno, a trattative private dal Consiglio Comunale, sopra proposta della Giunta, o dai delegati dei Comuni consorziati.

« In questo caso il Consiglio Comunale o la Rappresentanza dei Comuni consorziati possono stabilire condizioni speciali a seconda delle circostanze, senza derogare però alle norme stabilite dalla presente legge relativamente alle cauzioni, alle scadenze ed ai casi di decadenza del contratto.

« Il contratto deve riportare l'approvazione del Prefetto, sentito il parere della Deputazione Provinciale ».

Prego la Commissione a riferire sulle variazioni che avrebbe introdotte in questo articolo.

Senatore **Porro.** Il signor Ministro delle Finanze espose il desiderio che fosse modificata una parte dell'articolo 13: la Commissione ha fatto studio onde accogliere con qualche temperamento il concetto del signor Ministro, ma non ebbe opportunità di prendere accordi col medesimo. Pregherei quindi il signor Presidente a volere interpellare il Senato, se non stimasse opportuno sospendere il seguito della discussione su questo articolo, finchè non sia presente il signor Ministro delle Finanze, e proseguire intanto la discussione degli articoli successivi.

Presidente. Se il Senato conviene nella proposta fatta dal signor Senatore Porro a nome della Commissione...

Senatore **Tecchio.** Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Tecchio.** Il signor Ministro delle Finanze ieri ha spiegato il suo concetto; e la Commissione dichiarò al Senato di accettare quel concetto.

Se oggi la Commissione non c'indica ragione alcuna di recedere da quel sistema, non so perchè sarebbe necessario sentire di nuovo il signor Ministro. Se essa volesse oggi rifiutare l'idea del signor Ministro, sarebbe molto conveniente di attendere la di lui venuta; ma dacchè, come pare, non la respinge, meglio è far cammino senz'altro nella discussione del progetto di legge.

Senatore **Porro.** Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Porro.** La Commissione non respinse il concetto esposto dal signor Ministro delle Finanze, ma solo ne temperò in qualche parte la estensione. Domando se il signor Ministro dei Lavori Pubblici che attualmente rappresenta il signor Ministro delle Finanze, crede accogliere la modificazione proposta e continuare in assenza dell'onorevole Ministro delle Finanze la discussione.

Ministro dei Lavori Pubblici. La pregherei di farmela pervenire.

Senatore **De Gori.** La Commissione accettò ieri l'emendamento proposto dall'onorevole Ministro delle Finanze, ma accennò come bisognasse premunirsi contro il pericolo che quell'emendamento non rendesse troppo difficile, e per conseguenza, troppo costoso, il combinare un'esattoria a trattative private. Onde è, che tosto che s'impone che fra le condizioni alle quali il Comune per trattative private non possa derogare, vi sia quella del pagamento del non riscosso per riscosso, fosse necessario di altrettanto lasciare ai Comuni il modo di temperare le altre condizioni all'effetto che questo, che si presentava così difficile, potesse esserlo un poco meno.

È in questo intendimento che la redazione del paragrafo 2, dell'art. 13, verrebbe proposta dalla Commissione in questi termini:

« In questo caso il Consiglio Comunale colla Rappresentanza Consorziale, possono stabilire condizioni speciali a seconda delle circostanze, senza derogare però alle norme stabilite dalla presente legge, riguardanti alla cauzione, al pagamento in scadenza allo Stato del non riscosso per riscosso, a causa di decadenza del contratto. Il contratto deve riportare l'approvazione del Prefetto, sentita la Deputazione Provinciale ».

L'intendimento che si proponeva l'onorevole Ministro delle Finanze, non poteva essere altro che quello che l'esattoria, conferita per trattative private, non potesse mai defraudare lo Stato al giorno fissato dalla legge

dell'incasso delle contribuzioni; per conseguenza fra le condizioni alle quali il Comune non può derogare, si dichiara che il pagamento in scadenza dello stato del non riscosso per riscosso, debba formare condizioni *sine qua non* dell'esattoria affidata a trattative private. Se poi per ciò che loro spetta, i Comuni credano essi usare delle facilitazioni, queste sieno a compensare l'esigenza perentoria dell'adempimento di questo dovere verso il pubblico Erario.

Presidente. Ha la parola il signor Ministro dei Lavori Pubblici.

Ministro dei Lavori Pubblici. Accetto a nome del Governo la proposta della Commissione, perchè mi pare ben chiaro che le scadenze sieno modificate nell'interesse governativo, scopo questo principale cui mirava il Governo quando insisteva che si mantenesse l'obbligo del non scosso per riscosso, per cui nessuna variazione avverrebbe nel sistema sia relativamente alla scadenza, sia per la contabilità.

Presidente. Prego la Commissione a mandarmi la sua proposta in iscritto.

L'articolo resta come venne testè letto, soltanto invece delle parole *alle scadenze*, si direbbe *in scadenza allo stato del non riscosso per riscosso*.

Senatore **Cambray-Digny.** Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Cambray-Digny.** Mi pare che l'articolo così formulato sia mancante di una parte che merita considerazione. Vi si parla del non riscosso per riscosso per quanto riflette le imposte governative, ma non vi si dice chiaramente che la stessa condizione ha da valere anche per le sovrimposte provinciali. Le sovrimposte provinciali non si possono escludere.

Senatore **De Gori, Relatore.** Si potrebbe modificare la dicitura esprimendosi con le parole *in scadenza al ricevitore*.

Presidente. Invece dunque di dire *in scadenza allo stato*, si direbbe *in scadenza al ricevitore*.

Così il complesso dell'articolo resta tale e quale; colla sola differenza che invece delle parole *alle scadenze*, si metta *al pagamento in scadenza al ricevitore del non riscosso per riscosso*,

Chi ammette l'articolo 13 con questa modificazione abbia la bontà di sorgere.

(Approvato.)

Leggo l'articolo 14:

« Se il Comune od il Consorzio non provvedono in tempo utile alla nomina dell'esattore, il Prefetto provvede d'ufficio a carico del Comune, e per un anno, per gli effetti di questa legge. »

L'onorevole Senatore De Falco ha la parola.

Senatore **De Falco.** Io non ho preso parte alla discussione di questa legge, perchè ho temuto che in una materia sì complicata e sì difficile che aveva fatto oggetto di studi speciali dalla parte di uomini autorevoli, non avrei avuto sufficiente competenza da procurarmi l'attenzione del Senato. E poi, avendo vo-

tato colla Minoranza contro il principio assoluto ed inflessibile che si è voluto consacrare nell'articolo 3, siccome base e fondamento della presente legge, il mio ufficio era segnato da questa mia posizione. Io non poteva non sentirmi disposto a votare contro il progetto di una legge, buona forse ed utilissima in certe province d'Italia, dove, per lunga abitudine è divenuta per avventura uso e costume generale, ma che, non avendosi voluto ammettere alcun temperamento ed alcuna modificazione, nè lasciarsi alcuna libertà di scelta e di preferenza, non può, secondo il mio convincimento, non riuscire di difficile esecuzione in altra parte grandissima d'Italia, dove quel trovato dell'appaltatore a ribasso, con poteri sconfinati ed eccessivi contro i contribuenti, è sistema affatto nuovo ed insolito.

Venire perciò in questa condizione di cose a prendere parte alla discussione, od a proporre emendamenti o modifiche a questo, o quell'articolo di un tal sistema di legge, mi è parso opera forse vana, e certo per me pericolosa. Vana, perchè in questa concitazione di animi ed in questa urgente sollecitudine, con la quale intendesi procedere alla votazione del presente progetto, ogni proposta di emendamenti o di modificazioni al sistema prevalso, non può trovare nè facile ascolto, nè benigna accoglienza, non fosse altro, pel timore che l'insieme e l'economia intera della legge ne venissero turbati. Per me pericolosa, perchè ogni discussione promossa sul proposito avrebbe potuto sembrare siccome un ostacolo messo alla sollecita votazione della legge. ●

Ora, io che amo le posizioni nette e definite, e nessuna cosa abborro tanto quanto i piccoli mezzi ed i meschini ripieghi, ho creduto mio debito tacere, perchè non potesse sorgere il sospetto che ogni osservazione od ogni richiamo non avesse altro fine che quello di allungare la discussione, ed essere come un mezzo dilatorio alla sua soluzione.

Non pertanto, Signori, quale che sia il concetto che alcuno si faccia di un progetto di legge, quando in esso vi sono disposizioni che discordino affatto da tutto il sistema della legislazione dello Stato, e sono in aperta contraddizione con i principii generali del diritto e delle leggi in vigore, ovvero per la loro compilazione possono essere sorgenti di liti e difficoltà insormontabili; io credo che sia indispensabile dovere di ogni Senatore di richiamare l'attenzione del Senato, Corpo eminentemente conservativo, soprattutto del diritto e della legalità, sopra quelle disposizioni e quelle difficoltà, sia per farle cessare, sia almeno per renderle meno pericolose e meno gravi.

Ora, Signori, di queste contraddizioni alla legislazione generale dello Stato, di queste eccezioni alle regole più salde e più immutabili del diritto comune, ne occorrono moltissime nell'attuale progetto di legge a guardarlo così come attualmente è scritto. Pressochè tutto il titolo terzo: *Della esecuzione sui mobili e sugli*

immobili, non è che una eccezione costante e gravissima dei principii e de' precetti del Codice civile e di procedura civile, che pure sono appena quattro anni vennero sanzionati e promulgati come la legge generale del Regno; e non comprende che un diritto severissimo ed eccezionale, il quale offre poca o nessuna guarentigia sia ai diritti del debitore, sia, quello che è ancor più grave, ai diritti ed alle ragioni dei terzi.

Ma per non anticipare giudizi ed apprezzamenti, io richiamo l'attenzione del Senato sopra quest'articolo 14 che è ora in discussione.

Signori. Questo articolo 14 segue gli articoli 6 a 13 nei quali si determinano i modi di procedere alla nomina dell'esattore per appalto al ribasso. L'articolo 13 che immediatamente precede, prevede il caso in cui sia riuscito inutile un primo ed un secondo esperimento d'incanto, e prescrive che in questo caso l'esattore si nomina per un anno a trattative private dal Consiglio Comunale, sopra proposta della Giunta, o dei delegati dei Comuni Consorziati: e soggiunge che in questo caso il Consiglio Comunale o la rappresentanza dei Comuni Consorziati possono stabilire condizioni speciali a seconda delle circostanze, senza derogare però alle norme stabilite dalla presente legge relativamente alle cauzioni, alle scadenze, alle decadenze dal contratto, e come or ora sulla proposta dell'onorevole Ministro delle Finanze, si è votato, anche all'obbligo di rispondere del non riscosso per riscosso.

Viene quindi l'articolo 14 il quale prevedendo il caso in cui il Comune od il Consorzio non abbia provveduto in tempo utile alla nomina dello esattore, dice così:

« Se il Comune od il Consorzio non provvedono in tempo utile alla nomina dell'esattore, il Prefetto provvede di ufficio a carico del Comune, e per un anno per gli effetti di questa legge. »

Ora io domanderei all'onorevole Ministro, pregherei gli onorevoli Membri della Commissione a spiegare con un poco più di precisione che s'intende per questa espressione elastica a *carico del Comune*; ed a meglio definire quali effetti e quali conseguenze di responsabilità la legge mette a carico del Comune per quella negligenza di non aver provveduto a tempo, e forse il più delle volte per mancanza di concorrenti all'incanto, o per difetto di chi si sobbarchi a quegli enormi pesi, alla nomina dell'esattore. Sarà egli il Comune, quest'ente morale, ad arbitrio del Prefetto, obbligato a pagare egli l'imposte dovute dai suoi contribuenti? Sarà responsabile della non esazione delle stesse? Lo sarà delle colpe e dei mancamenti della persona cui piacerà al Prefetto di confidare quest'ufficio? A che insomma si estende quel suo *carico*? In quali limiti del diritto sarà compresa quella sua obbligazione?

O io m'inganno molto, o certamente quelle parole generiche, elastiche, indeterminate dell'articolo 14, *il Prefetto provvederà d'ufficio a carico del Comune*, non definiscono nulla, dicono troppo o troppo poco, e lasciano

così indefinito quest'obbligo della responsabilità Comunale da prestarsi ad ogni maniera di esagerazioni e di liti.

Io pregherei perciò la Commissione di definire con maggiore chiarezza le conseguenze di questa responsabilità, e in tutti i casi di ritenerla nei confini del dritto e della giustizia. Ora, è principio generale del dritto, sanzionato da tutte le legislazioni e ripetuto dal nostro Codice civile, che anche nei casi di colpa la responsabilità non si estenda al di là de' danni-interessi che sono stati una conseguenza immediata e diretta del fatto colpevole.

Ebbene, Signori, quale è nel caso in esame la conseguenza immediata e diretta della colpa del Comune o del Consorzio, se pure colpa vi sia, di non aver provveduto a tempo utile alla nomina dello esattore? Quella che il Prefetto nel nominare un esattore provvisorio avrà dovuto accrescere l'aggio ed il premio della sua esazione. Ebbene, questo obbligo e questa responsabilità è giusto vada a carico del Comune negligente: estenderli più oltre mi sembrerebbe uscire senza ragione dai confini generali del dritto e della giustizia.

Io non mi faccio a proporre uno speciale emendamento. Lascio alla Commissione ed al Senato il giudizio di queste mie osservazioni. Ove venissero accolte, sarebbe facile modificare l'art. 14. Si potrebbe dire per esempio: « Se il Comune o il Consorzio non provvede in tempo utile alla nomina dell'esattore, il Prefetto nominerà di ufficio l'esattore per un anno, stabilendo le condizioni per l'esercizio dell'esattoria ai termini dell'articolo precedente e l'aggio per l'esazione che rimane a carico del Comune. »

Senatore **Poggi**. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Poggi**. Il concetto che domina il sistema oramai adottato dal Senato, è quello, che il Comune cura esso, invece del Governo, l'esazione delle imposte, e paga a proprie spese l'aggio necessario. Sono in più luoghi tracciate le condizioni secondo le quali il Comune presta questo servizio; ma per altro tutti gli articoli di questa legge, tranne quello in questione, tengono per base fondamentale che il Comune non risponde esso delle esazioni, nè delle contribuzioni che sono affidate alla cura dell'esattore nominato per appalto all'incanto.

Il dubbio sollevato dall'onorevole Senatore De Falco veniva da me pure affacciato ieri allorchè l'articolo 13 venne in discussione.

Io diceva ieri appunto che se si voleva aggiungere l'obbligazione del non scosso per riscosso all'articolo 13, bisognava tener conto di un'altra cosa, cioè di quella che il Comune non trovasse neppure a trattative private un esattore che accettasse queste condizioni; ed allora cosa accadrebbe?

Questo mi faceva desiderare che si provvedesse con una disposizione. E ad alcuno dei componenti la Com-

missione espressi privatamente i miei dubbi perchè si ponesse mano ad una riforma dell'art. 14.

L'onorevole Senatore De Falco l'ha preso letteralmente come è concepito, e ha figurato il caso che il Comune non voglia adempiere l'obbligo che gli dà la legge di curare l'esazione delle imposte, e in conseguenza non faccia conto di quanto la legge prescrive.

In questo caso si potrebbe dubitare che per un ordine del Prefetto il Comune fosse obbligato a fare a proprio rischio l'esazione.

Vi è pure il caso di negligenza del Comune, vale a dire che lasci decorrere i termini senza curare di fare quanto la legge prescrive, che non si dia per inteso di eseguire quelle operazioni determinate dalla legge entro un periodo di tempo, ed anche in questo caso di negligenza il Comune contrae una responsabilità verso il Governo. E questa responsabilità appunto verrebbe regolata dall'art. 14 sul senso del quale discorrerò in appresso.

Ma ci è l'altro caso che il Comune, non trovando nessuno oblatore all'incanto, abbia anche adempito a ciò che prescrive l'articolo 13, vale a dire che abbia tentate le trattative private, e non sia riuscito ad avere un esattore. Io domando al Senato se intende che in questo caso sia il Comune obbligato dal Prefetto ad assumere sopra di sé l'esazione delle imposte.

Io credo che questo sia alieno dall'animo di ciascuno di noi, perchè la base della legge, come dissi, è quella di non addossare mai al Comune la responsabilità delle imposte da esigersi; e quindi egli non dovrebbe assumerla.

Se vi sono dei casi di colpa e di negligenza per parte del medesimo, vedremo quale sarà la sua obbligazione; ma quando ha fatto tutto quello che la legge prescrive, non è il caso di obbligarlo ad esigere esso l'imposta, e quindi a pagare il non riscosso per riscosso. A questa opinione mi pare si associasse ieri il Ministro delle Finanze il quale, per argomentare appunto della necessità di porre la condizione del non scosso per riscosso nell'articolo 13 anche nel caso di trattative private, ha osservato che il Comune non ha la responsabilità della esazione delle imposte, epperò non avendo responsabilità, non può essere autorizzato a dispensare da questo importante obbligo.

Se qualcheduno vi ha che possa dispensare è il Ministro delle Finanze: quando il Comune non potrà fare quanto la legge prescrive, allora penserà il Ministro ad incaricare qualcheduno della esazione delle imposte, ed a prescrivere le condizioni che crederà più convenienti al caso perchè le imposte si esigano.

Vuolsi dunque, dopo fatta l'aggiunta all'articolo 13 configurare l'ipotesi che non ostante tutte le diligenze del Comune, l'esattore non sia stato trovato. Quindi bisogna disporre in guisa che si faccia intendere che allora non più il Comune, ma il Ministro delle Finanze viene a provvedere perchè le imposte si esigano.

E questo è un vuoto che bisogna riempire o nella

prima parte dell'articolo 14, od in altro articolo a parte, affinchè non avvenga mai che il Comune sopporti esso l'onere dell'esazione delle imposte.

Quanto al senso da darsi a questo art. 14 io sento il grave dubbio che ha esposto l'onorevole De Falco.

Egli dice: se il Comune è negligente nel fare quanto la legge prescrive, si deve obbligarlo ad assumere esso tutta la responsabilità, e quindi a pagare le imposte per i suoi comunisti che ricusano pagarle? Parrebbe ad esso troppo dura questa condizione.

Io credo che nel caso di mera negligenza quest'onere sarebbe gravoso; forse non lo crederei tale se il Comune si rifiutasse volontariamente a fare quanto la legge comanda: allora potrebbe usarsi contro di esso tutto il rigore; ma in caso di semplice negligenza la obbligazione si dovrebbe circoscrivere in più stretti limiti ed obbligarlo a pagare l'aggio e le altre spese, ma non a corrispondere esso l'imposta che altri non vuol pagare.

Su questo io intendo rimettermi al Senato. Quello che mi premeva era di far intendere che l'art. 14 non contempla il caso del Comune che ha fatto tutto quello che la legge prescrive, e che quindi non deve il Prefetto imporre l'onere al Comune dell'esazione dell'imposta a tutto suo rischio come sembrerebbe esprimere l'articolo 14 che ora si discute.

In conseguenza, io pregherei la Commissione a voler formulare l'articolo 14, in modo o che si modifichi o che si riempia il vuoto che ora presenta.

Presidente. Il Senatore De Falco propone un emendamento di cui prego il Senatore Chiesi di voler dare lettura.

Il Senatore *Segretario Chiesi*, (legge): « Se il Comune od il Consorzio non provvede in tempo utile alla nomina dell'Esattore, il Prefetto provvederà d'ufficio alla nomina di un Esattore per un anno, stabilendo direttamente il premio e le altre condizioni per l'esercizio dell'esattoria. »

Senatore **Martinengo**. Domando la parola.

Presidente. Il Senatore Martinengo ha la parola.

Senatore **Martinengo**. Io credo che alla proposta fatta dall'onorevole Senatore De Falco si potrebbe aggiungere, che il Prefetto debba sentire la Deputazione Provinciale, prima di addivenire a tale nomina.

Senatore **De Gori**, *Relatore*. Pare che il signor proponente dovrebbe completare la sua proposta, dicendo « a carico di chi si fa la nomina. »

Presidente. Si dà lettura dell'emendamento del Senatore De Falco, in seguito alla fatta osservazione. « Se il Comune od il Consorzio non provvede nel tempo prescritto dal Regolamento alla nomina dell'Esattore, il Prefetto, sentita la Deputazione Provinciale, nominerà d'ufficio un esattore per un anno, stabilendo direttamente le condizioni per l'esercizio dell'esattoria e l'aggio per l'esazione che resta a carico del Comune. »

Domando prima di tutto se l'emendamento è appoggiato.

(Appoggiato.)

Senatore Poggi. In quanto a me accetto l'emendamento in questi termini perchè risolve ogni dubbio.

Senatore Porro. A nome della Commissione darei volentieri l'adesione a questa proposta purchè vi fosse espressa la condizione che l'esattore nominato assuma l'obbligo del pagamento del non scosso per riscosso per le quote che devono essere trasmesse al ricevitore provinciale.

Presidente. Il Senatore De Falco ammette questa proposta della Commissione?

Senatore De Falco. L'obbligo del non riscosso per riscosso è una conseguenza della votazione fatta sugli articoli precedenti; perciò, essendo già stato ammesso questo principio, mi parrebbe esser questa una ripetizione inutile.

Senatore Cambray-Digny. Io non posso ammettere come indiscutibile questa interpretazione che darebbe l'onorevole De Falco all'articolo così formulato, perchè negli articoli precedenti, dove si volle esprimere che l'esattore doveva avere l'obbligo di pagare il non riscosso per riscosso, si è espresso nettamente. Così il tacerlo in questo articolo, sarebbe lo stesso che escluderlo; credo quindi indispensabile che sia dichiarato che anche il Prefetto sarà obbligato nello scegliere un esattore di tener fermo l'obbligo del non riscosso per riscosso; ma non bisogna farsi illusione, ci sarà un altro caso cui occorrerà provvedere, il caso cioè in cui nè il Comune nè il Prefetto trovino chi voglia assumere l'esazione col rischio di pagare il non riscosso per riscosso.

In questo caso bisogna intenderci bene: o la responsabilità se la accolla il Comune, e allora è finita, o se la accolla il Governo, o si assume l'esazione a suo rischio e pericolo il ricevitore provinciale. Io prego il Senato a considerare che il Governo non si può accollare l'esazione, altrimenti intorbida i patti del ricevitore provinciale.

Volendo dunque esonerare i Comuni da questa responsabilità, mi pare bisogni introdurre nella legge un nuovo articolo, che io proporrei così concepito:

« Quando l'esattore non si trovi nè dal Comune nè dal Prefetto, provvede all'esazione per un anno, a suo rischio e pericolo, il ricevitore provinciale. »

Presidente. Leggo la proposta fatta dal Senatore Cambray-Digny.

(Vedi sopra.)

Domando se questa proposta è appoggiata.

(Appoggiata.)

Ministro delle Finanze. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Ministro delle Finanze. Io farei osservare che ammesso anzitutto, come lo fa la Commissione, l'emendamento del Senatore De Falco, mi pare sia giusto quello che l'onorevole De Falco diceva, cioè che all'ar-

ticolo 14 si debbano intendere applicate le norme che reggono l'articolo 13, e che quindi anche a quest'esattore che il Prefetto nominerebbe, debba intendersi dato l'obbligo del pagamento a scadenza voluta del non riscosso per riscosso.

La difficoltà di trovare un esattore, l'appurerei in questo caso nell'elevazione dell'aggio del premio, e per conseguenza dal momento che si stabilisce che l'aggio è a carico del Comune, in realtà viene ad essere a carico del Comune la conseguenza del principio del pagamento del non riscosso per riscosso, come vuole la legge, e deve essere così; perchè siccome il Ricevitore Provinciale alla sua volta deve corrispondere alla Tesoreria Provinciale l'ammontare dei ruoli, alla scadenza determinata dalla legge, anche il riscosso e non riscosso degli esattori, è evidente che non si può ammettere esattore, il quale non debba assumere questa responsabilità.

Ora, io osservo all'onorevole Senatore Cambray-Digny, che forse lasciando l'art. 14, come l'ha proposto l'onorevole Senatore De Falco, e con quella intelligenza che egli ha dichiarato, e che certamente anche la Commissione ammette in realtà, il Prefetto, che è autorità governativa, e che debbe conformarsi alle istruzioni che verrebbero date dal Regolamento, non potrebbe non esigere questo patto nella nomina dell'esattore.

Quindi, io credo che si starebbe sulla via tracciata dal testo, che è stato approvato dall'altro ramo del Parlamento, adottando puramente e semplicemente la redazione proposta dall'onorevole Senatore De Falco, anche senza l'aggiunta che testè proponeva l'onorevole Senatore Cambray-Digny.

Perchè infatti contro la nomina dell'esattore, fatta dal Ricevitore provinciale, oppure contro la riscossione fatta direttamente dal medesimo, potrebbero farsi sorgere obiezioni di un ordine che non è ancora venuto fuori; perchè qui non era il caso di un Ricevitore provinciale, che facesse egli stesso direttamente l'esattore; s'introdurrebbe nella legge un nuovo agente, il quale avrebbe facoltà di nominare l'esattore. Temerei quindi che coll'aggiunta proposta dall'onorevole Senatore Cambray-Digny, si venisse a sollevare una questione che può essere abbastanza grave.

Mi sembra dunque che dal momento che l'art. 14, come è testè proposto, lo s'intende col concetto, che anche l'esattore nominato dal Prefetto debba rispondere del non riscosso per riscosso, vi sia quanto occorre perchè, senza introdurre altre innovazioni che sollevano questioni di principii abbastanza gravi, ci possiamo accontentare, senz'altro, della redazione quale ci è proposta.

Dopo ciò ho appena bisogno di dichiarare che naturalmente nel regolamento non si potrebbe a meno di prescrivere al Prefetto che quando egli deve procedere alla nomina di esattori, ai termini di questo articolo 14, tra le condizioni, di cui ivi si parla, debba richiedere il soddisfacimento anche di quelle delle

quali è parola nell'articolo 13, e che sono il pagamento del non riscosso per riscosso, le scadenze, come anche le cauzioni, perchè evidentemente non vogliamo mai supporre che il Prefetto possa nominare un esattore dispensandolo da ogni cauzione, o almeno da ogni precauzione, che nella contabilità s'intende corrispondente alla cauzione.

Credo quindi che, dopo queste spiegazioni, l'onorevole Senatore Cambray-Digny non vorrà insistere sulla sua aggiunta. Del resto, se tutto ciò non basta, io aspetterò di buon grado gli ulteriori schiarimenti che egli potrebbe dare, imperocchè lo dichiaro ancora una volta, egli ha troppo bene studiato questa legge perchè io non senta deferenza per le idee che egli manifesta in proposito.

Presidente. La parola è al Signor Senatore Beretta.

Senatore Beretta. Pare a me che non sia accettabile nè l'uno nè l'altro degli emendamenti proposti.

Se noi accettiamo l'emendamento proposto dall'onorevole Senatore De Falco noi andiamo ad abbandonare assolutamente la legge all'arbitrio del Prefetto. Quando noi deferiamo al Prefetto di stabilire le condizioni della esazione, il Prefetto sarà libero di applicare quelle norme che egli crederà meglio, e quando crederà di abbandonare e la cauzione e l'obbligo del non scosso per riscosso e le scadenze, potrà stabilire tutte quelle condizioni che stimerà opportune all'interesse del pubblico Tesoro, ma non avrà alcun freno dalla legge.

Se noi accettiamo l'emendamento che ha proposto l'onorevole Senatore Cambray-Digny, incontriamo un'altra difficoltà gravissima: come si potrà imporre al ricevitore provinciale di rispondere lui di tutte le conseguenze della legge anche per tutti i Comuni direttamente senza l'intermediario dell'esattore comunale? Questo renderebbe impossibile trovare un ricevitore Provinciale.

Io credo che nessuno mi potrà dimostrare la probabilità, per non dire la possibilità, di trovare un ricevitore provinciale il quale, oltre a dover rispondere pel non riscosso di tutti gli esattori i quali hanno accettato i patti stabiliti dalla legge, dovesse pure assumere sopra di sè l'esazione diretta delle imposte in determinati Comuni della provincia.

Io credo quindi che altra uscita non vi sia che quella di accettare l'art. 14 quale è proposto nel progetto di legge, sostituendo unicamente alle parole *del tempo utile* le parole *del tempo che verrà determinato dal regolamento*, perchè con quest'articolo non resta derogato menomamente alla legge.

Il Prefetto deve provvedere d'ufficio a senso della legge medesima, ma non può stabilire condizioni che vi derogano.

È certo, che non essendosi adottato l'emendamento che io aveva ieri creduto di proporre collo scopo di autorizzare i Comuni a nominare un esattore anche

per tre anni, non si troverà più naturalmente chi vorrà assumere l'esattoria per un anno, dacchè ognuno sarà convinto che il Prefetto potrà concederla per lo stesso tempo di un anno a condizioni assai migliori che non possa il Comune; e in fin dei conti ne risulterà un aggravio maggiore per i Comuni come già io aveva dimostrato, perchè una volta che si comincia a porre in pratica il sistema di concedere l'esattoria per parte del Prefetto con quelle modificazioni per l'aggio che crederà di stabilire, si faranno concessioni di un aggio considerevolissimo per il primo anno, e una volta stabilito quest'aggio a carico dei Comuni per la prima volta, è certo che non si devierà molto nelle stipulazioni successive e si continuerà di anno in anno ad andare col sistema dell'aggiudicazione per parte del Prefetto.

Io quindi credo che non possano accettarsi per le ragioni che ho accennato gli emendamenti proposti dalli onorevoli Senatori preopinanti.

Presidente. Il Senatore Tecchio ha la parola.

Senatore Tecchio. Le osservazioni dell'onorevole Senatore Beretta complicano la questione, poichè verosano sul testo primitivo dell'articolo 14.

Se l'articolo 14 venisse accettato dal Senato qual è nel progetto ministeriale, certamente non vi sarebbe luogo alla discussione degli emendamenti; ma poichè gli emendamenti devono avere nella votazione la precedenza sopra l'articolo, è necessario parlare appunto degli emendamenti sui quali la discussione è già aperta.

Io non dissentirei gran fatto dall'emendamento proposto dal Senatore De Falco, ma credo indispensabile l'aggiunta proposta in primo luogo dal Senatore Cambray-Digny, secondo la quale deve dichiarare se nel caso preveduto da questo articolo, si voglia tener ferma sì o no la condizione del non riscosso per scosso.

Il Ministro delle Finanze per verità intende questo articolo nel senso che si debba mantenere la condizione del non riscosso per scosso, ma egli dice che gli basta in proposito una *intelligenza* col Senatore De Falco, una *intelligenza* coi Membri della Commissione.

Io sono di diverso avviso. Credo che specialmente in questa materia la legge debba essere chiara ed esplicita.

I Magistrati che siedono in questo consesso sanno troppo bene come i giudici debbano badare alla legge qual è scritta e non alle *intelligenze* che sieno corse nell'uno o nell'altro ramo del Parlamento, o alle dichiarazioni che il Ministero abbia fatte nella discussione della legge. Laonde io non posso non proporre che nell'articolo si esprima categoricamente la volontà del Senato sul punto a cui accennava il Senatore Cambray-Digny. Soggiungo poi che quegli che mi ha vieppiù convinto di codesta necessità fu appunto il signor Ministro delle Finanze. Egli poc'anzi non ha già detto che nell'articolo 14 si intende che restano ferme tutte e tre quelle condizioni o norme che sono state pre-

scritte sul finire del secondo comma dell'articolo 13, cioè quella delle cauzioni, del pagamento in scadenza a scosso o non riscosso, e della decadenza del contratto; ma anzi ha detto che quanto a *cauzioni* basteranno anche delle *precauzioni*.

Ora niuno è che non vegga come le *precauzioni* maggiori o minori starebbero nel libito o nel prudente arbitrio del Prefetto, quando invece le *cauzioni* debbono avere tutte le qualità determinate dalla legge.

Di sole *precauzioni* non mi contento punto: voglio la *cauzione* qual è proposta nell'articolo 16, e pertanto ripeto essere secondo me indispensabile che la volontà del Senato sia ben chiarita non con semplici *intelligenze*, ma con una formale deliberazione da trascriversi nella legge.

In quanto alla seconda aggiunta proposta dal Senatore Cambray-Digny, la quale riguarda il ricevitore provinciale, mi pare opportuno lasciarla per ora in riserva. Le quistioni sono abbastanza gravi perchè debbano essere sciolte ad una ad una. Quando avremo deciso la prima, della quale ho toccato, discuteremo della seconda.

Senatore Scialoja. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Scialoja. Uno dei principali concetti che informano il sistema vigente nelle province lombarde è questo, cioè che sussidiariamente all'esattore è tenuto il Comune. In quel sistema questo concetto era espresso e non sottinteso; quindi gli articoli che si trovano in quella legge erano logicamente fondati su questa base.

Trasportati in questa che non ammette più il concetto medesimo in tutta la sua estensione, producono tratto tratto delle contraddizioni, e voi, o Signori, ve ne accorgete col fatto.

L'articolo simile della Patente Sovrana di Francesco II s'interpretava così che, quando l'esattore mancava, il Prefetto lo nominava sotto la responsabilità del Comune; inteso così che se le quote non si riscotevano, se mancava lo scosso per il non scosso, era in sua vece tenuto il Comune: oggi, o Signori, voi questo non volete: nol volete per la cattiva prova che ha fatto in pratica dopo i nuovi ordini nel sistema toscano, cattiva prova così evidente, che il principalissimo e più assoluto dei suoi fautori, il conte Cambray-Digny.....

Senatore Cambray-Digny. Domando la parola.

Senatore Scialoja. A fronte di una discussione nell'altro Rano del Parlamento, abbandonò il proposito di più sostenerlo.

Voi dunque, o Signori, non ammettete in questa legge che vi possa essere un Comune il quale sussidiariamente sia tenuto come esattore dirimpetto allo Stato.

Quando uscite da questa via, uscitene avvedutamente, ed in ciò io sono d'accordo coll'onorevole Senatore Tecchio; sappiate quello che fate, rendetene conto,

non urtate poi in pratica in impossibilità tali, che la vostra legge non possa essere più attuata, o che dobbiate usarne infrangendola.

Voi qui, ammettendo l'emendamento De Falco, abbandonate interamente quel principio, ed io ve ne fo pregio. Voi volete che il Comune non renda più ragione, come l'esattore, di quello che per avventura non possa riscuotere questo esattore impostogli dal Prefetto, Voi volete soltanto che subisca tutte le dure condizioni che il Prefetto deve imporre per trovare questo esattore; e sta bene, questo entra nel vostro concetto; questo trasmoda, questo passa al di là dei termini che mi sembrano ragionevoli, ma entra nel vostro concetto. Il Comune dunque risponderà delle condizioni dure, ma questo caso di non trovare, di non sapere trovare, e di non voler trovare un esattore, per qual fatto bisogna aver ricorso al Prefetto, non deve mutare tutto il vostro sistema.

Ora, come diceva assai bene, e con quel buon senso e con quella dirittura di logica che ammiro, il Senatore Beretta, tutto il vostro sistema si aggira intorno ad un perno principale, ed è che, qualunque siasi l'esattore, debba rispondere del non riscosso per scosso; se per poco voi fate venir meno questo perno, tutto il sistema rovina.

Quando adunque siete obbligati ad ammettere che vi sono dei casi in cui il Prefetto cerchi un esattore, voi non potete non ammettere che anche a questo esattore, sia imposto l'obbligo di rendere ragione del non riscosso per riscosso.

Ieri l'onorevole Conte Cambray-Digny, anche nel caso in cui il Comune avesse a fare patti annuali coll'esattore, credeva che potesse essere dimenticato quest'obbligo del non scosso per riscosso.

Oggi vedo che con migliore consiglio, egli è ritornato su quel suo concetto, e crede anzi che dello scosso e non scosso debba rendere ragione, e di ciò io lo onoro e glie ne fo pregio. Ma se questo è il cardine del sistema, e voi non potete dimenticarlo, si dirà: come si esce dalla difficoltà di trovare un esattore, che qualche volta può toccare il limite dell'impossibilità?

Ve lo ha detto l'onorevole signor Ministro delle Finanze; si trova sempre un esattore quando gli si dà un larghissimo compenso; non vi è altro mezzo di uscire dalla difficoltà. Dategli un compenso altissimo, e troverete il vostro esattore, ma voi non potete per non dargli un compenso altissimo, sconvolgere tutto il sistema della vostra legge, sarebbe questa un'enormità inammissibile; si dirà: dunque qualche volta il Comune sarà esposto a pagare un aggio strabocchevole.

Questa è una difficoltà che potevate farvi presente quando avete ammesso che l'aggio è sempre a carico del Comune, e che egli deve pagarlo secondo che all'asta pubblica si fece l'offerta.

Sta nel vostro sistema quest'ordine di cose.

Se l'obbietto vi muove, e vi muoverà contro il si-

stema, dovevate pensarvi prima di accettarlo, ma do-
pochè lo abbiate accettato, non potete muovervi contro
questo esattore particolare. E per vero, o Signori, se
vi potesse essere in una provincia il caso di avere 7
od 8 o 20 di questi esattori; come farebbe poi il vo-
stro ricevitore generale a rispondervi del non riscosso
per riscosso? e se egli non vi può rispondere, come
farebbe a stabilire la sua contabilità?

Su quali basi egli renderebbe i conti giudiziali alla
Corte dei Conti. I conti giudiziali come saranno sta-
bilibili per virtù di questa legge? È questo il vero, il
solo, il grande pregio che avrà.

Saranno stabiliti in questo modo:

I ruoli formeranno il carico; i versamenti formeranno
una delle parti di scarico; l'altra sarà formata dalle
quote inesigibili. Queste sommate con quelli debbono
rendervi il carico per intero.

Ma questo presuppone che i vostri esattori siano
tutti senza eccezione nella stessa condizione, perchè
quando si tratta di computi, la differenza, diceva il
Galilei, di 1/2 o di 1, è come la differenza di 100 o
di 1,000,000, perocchè 2 e 2 fanno 4, e non si può
dire che 2 e 1/2 sia più vicino a 4 di quello che vi
sia vicino il 100, perchè in aritmetica il 4 è 4, e ciò
che non è 4, non è nè 4 nè altra cosa.

Per conseguenza, Signori, se voi fate un buco in
questa legge è come se spezzaste una maglia di una
rete: tutto se ne va in aria!

Il Comune, lo so benissimo, potrà essere in certi
casi eccezionali schiacciato dal pagamento di un alto
premio. Bene; sarà un inconveniente passeggero; pas-
serà colla durata di questi contratti; non passerà
mai? Vi saranno degli inconvenienti pratici? Vi sarà
il Parlamento: con una nuova legge si rattopperà que-
sta che avrà pur bisogno di essere in molti punti rat-
toppata! Ma non potete ora per una garanzia scon-
volgere, senza accorgervene, tutto quanto il vostro
sistema.

Io dico il medesimo delle cauzioni; ed anche in questo
appoggio l'onorevole Senatore Tecchio.

La cauzione è la vera sanzione dell'obbligo del non
riscosso per riscosso. Se si potesse dispensare dalla
cauzione, implicitamente si verrebbe a dispensare
dall'obbligo, perocchè l'obbligo ha per sanzione la
cauzione.

Se l'esattore non risponde del non scosso per ri-
scosso, risponde per giunta la cauzione. Ora se si
potesse menomare la cauzione, indirettamente si scon-
volgerebbe il vostro sistema.

Io quindi sono fermo nel credere, che anche quando
voi non esprimete quello che l'onorevole Senatore De
Falco vuole esprimere, necessariamente si dovrebbe
sottintendere nell'articolo; ma perchè nelle leggi non
vi ha e non vi debbe essere nulla di sottinteso, ap-
poggio, come dissi, ciò che l'onorevole Senatore Tecchio
ha dimostrato, cioè che bisogna esprimerlo chiaramente, e
quindi accogliere la proposta dell'onorevole Senatore De

Falco; ciò diceva pure l'onorevole Senatore Cambray-Di-
gny, ma poi non l'ammetteva, e giustamente, perchè
se no, il governo sarebbe appunto per un'altra ragione
nell'inconveniente di rispondere del non riscosso per
riscosso.

Eliminato dunque che possa rispondere nè il Governo
nè il Comune, sarà mai presumibile che vada a riscuo-
tere il ricevitore generale? No, Signori, perchè avrete
anche così derogato al vostro principio.

Il ricevitore è obbligato per questa legge a rispon-
dere dello scosso e non scosso inquantochè riscuote
dagli esattori, non in quanto riscuote dai contribuenti;
se voi in certi casi lo mettete a fronte dei contri-
buenti, non terrà più il suo contratto che è di rispon-
dere per gli esattori, non di rispondere degli esattori.

Sicchè, ripeto, se volete avere affetto al vostro siste-
ma, a cui io ne ho poco, ritenete l'emendamento De
Falco, introducete il vostro pensiero in quest'articolo,
ciò che vi domandavano il Ministro, l'onorevole Sena-
tore De Falco e l'onorevole Tecchio.

Presidente. La parola è all'onorevole Senatore De
Gori.

Senatore **De Gori.** La Commissione ha seguito
con grande attenzione l'importante discussione alla
quale ha dato luogo la trattazione dell'articolo 14; e
come organo della Commissione io devo dichiarare che
quanto sto per dire si riferirà unicamente e stretta-
mente all'emendamento proposto dall'onorevole Sena-
tore De Falco.

La Commissione ha sentito con grande compiaci-
mento la dichiarazione fatta dall'onorevole preopinante
che per nessun conto l'emendamento da esso proposto
intende a modificare il concetto fondamentale della
legge che stiamo discutendo, voglio dire il principio
del non riscosso per riscosso; in quanto che è questo
il principio che la vostra Commissione, dopo il voto
del Senato, è incaricata di gelosamente custodire, e
deve perciò con tutte le sue forze prevenire e combattere
le cause che al principio stesso elevassero la menoma
contraddizione.

Per altro non sembra alla Commissione che la for-
mula adottata dall'onorevole Senatore De Falco dia
una nuova conferma al principio stesso del quale la
Commissione crede che debbano essere espressione tutti
quanti gli articoli della legge; la Commissione, facendo
tesoro delle dichiarazioni dell'onorevole Senatore De
Falco, lo prega, e prega il Senato, a voler adottare in
quest'articolo una dizione nella quale il fondamento
della legge del non riscosso per riscosso venga anche
una volta proclamato.

E sorta un'altra questione, quella cioè del caso
nel quale esauriti dal Comune gli incanti previsti dalla
legge e tornate vane le trattative private, sia giuoco-
forza che il Prefetto provveda d'ufficio all'esattoria,
sempre salvi e rispettati i principii della legge stessa,
cioè il non scosso per riscosso; e questo dubbio,
questa ipotesi ha dato luogo alle osservazioni dell'o-

norevole Senatore Poggi, le quali sono state cagione dell'emendamento proposto dall'onorevole Senatore Cambray-Digny.

Io prego gli onorevoli preopinanti su questo argomento a riflettere se realmente sia il caso di introdurre una disposizione speciale per provvedere a queste eventualità; sulla questione dell'esazione a schiena non si torna, quella rimane stabilita, e rimane, perchè realmente a questa rete non è stato fatto nessun buco, come temeva l'onorevole Scialoia fin' ora, rimane, perchè se il Senato farà buon viso alle aggiunte che la Commissione propone all'art. 14 verrà anco una volta questa disposizione ribadita.

Ciò posto il trovare chi assuma l'esattoria a questi patti assoluti della non riscossione per riscossione è tutta questione della misura dell'aggio. Potrà essere quest'aggio, per disgraziate circostanze della località, elevatissimo, sarà una grande sventura per quella località; ma come si può sapere che spingendo l'aggio fin dove occorre non si trovi e non si possa trovare mai chi assuma l'esattoria?

È una cosa così poco escogitabile, che a dire la verità mi pare si spieghi anche a quelli i quali pur vogliono sia contemplata nella legge.

Io non so se l'onorevole mio amico, il Senatore Cambray-Digny, forse non mi abbia già preceduto in questo concetto, e se egli stesso non ritenga più opportuno ritornar sopra questo suo pensiero; quand'anco si tratterà dei ricevitori provinciali, si potranno escogitare tutte le evenienze alle quali bisogna provvedere nell'istituzione di quegli uffici.

Se così è, come mi voglio lusingare, io allora mi permetto di richiamare il Senato sul testo dell'art. 14, che gli sta sotto gli occhi, colle aggiunte che leggerò in comparazione all'emendamento proposto dal Senatore De Falco, e che adesso è sottoposto alla sua deliberazione.

L'onorevole De-Falco, lo si abbia bene in mente, ha voluto tassativamente fare spiccare in quest'articolo, che prevede il caso eccezionale che il Prefetto provveda d'ufficio all'esattoria, ha voluto fare spiccare, dicevo, due cose: la preminenza del principio della legge che l'esattore debba rispondere del non riscosso come riscosso, della prescrizione a carico del Comune della sola spesa dell'aggio.

Or bene, il testo dell'articolo, tale quale è proposto, è il seguente:

« Art. 14. Se il Comune od il Consorzio non provvedono in tempo utile alla nomina dell'Esattore, il Prefetto provvede d'ufficio a carico del Comune, e per un anno, per gli effetti di questa legge. »

Ora, la Commissione crederebbe che il testo stesso risponda, e sia per rispondere il meglio possibile al concetto nostro, che con compiacenza vediamo diviso dall'onorevole preopinante, ove l'articolo stesso subisse questa lieve modificazione ed aggiunta.

« Se il Comune od il Consorzio non provvedono in

tempo utile alla nomina dell'esattore, il Prefetto provvede d'ufficio per un anno, per tutti gli effetti di questa legge e coll'aggio a carico del Comune, da esso determinato. »

Presidente. Faccia grazia di mandare al banco della Presidenza il suo emendamento.

Il Ministro accetterebbe questa aggiunta?

Senatore **Cambray-Digny.** Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Cambray-Digny.** Io gradirei di conoscere l'opinione del signor Ministro sopra quest'emendamento per soggiungere alcune considerazioni, che mi propongo di svolgere avanti al Senato.

Presidente. Il signor Senatore Beretta ha la parola.

Senatore **Beretta.** Ho chiesto la parola in seguito al discorso dell'onorevole Senatore Scialoia. Egli ha accennato come la legge austriaca, tuttora vigente nel Lombardo-Veneto, imponga in via assoluta ai Comuni l'obbligo di rispondere del non scosso per scosso, quando l'esattore non si trova nè per appalto, nè per trattative private.

Ma io prego l'onorevole Scialoia a volere gettare lo sguardo su questa legge, se non l'avesse presente, e vedrà che i termini di legge sono affatto diversi. Quella legge non impone ad alcuno l'obbligo di rispondere del non scosso per scosso, quando non trovi l'esattore; ma stabilisce le norme determinate per l'amministrazione; in questo caso l'art. 91 dice:

« Nel caso in cui non siasi presentato aspirante all'esattoria, nè sia riuscito alla Congregazione provinciale ed al Regio Delegato di stabilire a qualunque corrispettivo l'esattore per un Comune, coll'obbligo dello scosso o non scosso, il Regio Delegato nomina per un anno un esattore d'ufficio *senza tale obbligo*, colla provvisione che può minore e colle condizioni che si diranno in seguito.

« L'esattore nominato presta cauzione idonea, e dev'essere esente da tutte le eccezioni portate dall'articolo 11. »

Questo stato di fatto spero convincerà l'onorevole Scialoia che il Comune non è tenuto a rispondere del non riscosso per riscosso, se non trova l'esattore che presti la cauzione.

Senatore **Cambray-Digny.** Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Cambray-Digny.** Io non voglio tediare il Senato col rispondere a quella parte del discorso dell'onorevole Scialoia, che mi ha determinato a chiedere la parola, mentre egli parlava.

Egli ricordava che io, dopo di aver sostenuto il sistema toscano, da me allora introdotto in questa legge lo abbia poi abbandonato. Veramente potrei dimostrare che non fu per le ragioni da esso addotte. Ma non voglio, ripeto, tediare il Senato. Io debbo però dichiarare alla Commissione e all'onorevole Scialoia che gli argomenti da esso medesimo addotti mi hanno sempre

più convinto che il caso che un esattore non si trovi, è un caso che non vale la pena di essere preso in considerazione nella legge: evidentemente sarà una questione d'aggio. Per conseguenza, io non ho difficoltà ad arrendermi, e non insisto nella mia proposta.

Presidente. Ella ritira dunque il suo emendamento. Ha la parola il Senatore De Falco.

Senatore De Falco. Io ho domandato la parola per fare una dichiarazione.

Io ho dichiarato fin dal principio del mio discorso che non approvava il progetto dell'attuale legge, ed ho soggiunto che aveva votato contro il principio assoluto ed inflessibile contenuto nell'articolo 3, di non ammettersi altra maniera di esattore che quella per appalto a ribasso. Ed ho pur detto che siccome tutte l'attuale progetto è informato da quel principio rigoroso ed inflessibile, così il mio voto non poteva essere per una legge siffatta. Non credo perciò di meritare molte delle benevole parole direttemi a questo riguardo dall'onorevole Senatore De Gori, come se io accettassi e l'attuale progetto di legge e tutti i suoi congegni.

Ben altro è il mio proposito. Soltanto siccome la compilazione dell'articolo 14 era fatta in modo che alle sue parole avrebbe potuto darsi tale un senso da renderlo forse ancor più rigoroso della Regia Imperiale Patente del 1816 sulla quale è compilato; e ritenere i Comuni obbligati a rispondere del non riscosso per riscosso quando non fossero riusciti a trovare un esattore; così ho creduto rompere il silenzio che mi era imposto, e pregare il Senato a spiegare il senso di quell'articolo, e precisare che anche nel caso di esattore nominato dal Prefetto l'obbligo del Comune non andasse oltre al debito dell'aggio, che il Prefetto potrà stabilire per la esazione.

Io ringrazio la Commissione di aver accettato questo mio concetto. Essa però di accordo coll'onorevole Ministro delle Finanze, ha creduto che siccome il fondamento della legge attuale sta nell'obbligo delle esattorie di rispondere del non riscosso per riscosso, così questo obbligo doveva essere mantenuto anche nell'ipotesi di un esattore nominato dal Prefetto nei termini dell'articolo 14. Ed io convengo, e ho convenuto che tutto ciò è nella logica della legge, sicchè chi la vota deve subirne tutte le conseguenze, e fra queste quelle che la Commissione giustamente secondo il suo sistema vuol ripetute in questo articolo.

Ma lo ripeto: oggetto del mio emendamento era questo solo, che in questa legge severissima, la responsabilità del Comune non andasse oltre al pagamento dell'aggio per la esazione, sia che questo aggio lo stabilisse egli stesso nel contratto d'appalto, sia che fosse determinato dal Prefetto, qualora nell'ipotesi dell'art. 14, il Comune od il Consorzio non abbia provveduto in tempo utile alla nomina dello esattore. Ora, siccome tutto ciò si trova con sufficiente chiarezza espresso nella nuova compilazione che la Commissione

ha fatto dell'art. 14, così io sotto questo riguardo l'accetto in sostituzione del mio emendamento.

Soltanto mi permetto osservare che, ritenendo le stesse idee, l'articolo potrebbe forse venir meglio compilato usando questa formola:

« Se il Comune od il Consorzio non provvede nel tempo stabilito dal Regolamento alla nomina dell'esattore, il Prefetto, sentita la Deputazione Provinciale e l'Intendente delle Finanze, nominerà l'esattore per un anno con le condizioni indicate dall'articolo precedente, e determinando egli stesso l'aggio per l'esazione che rimane a carico del Comune. »

Ma tutto questo è questione di forma. Perlocchè ritrovandosi nella compilazione della Commissione il mio concetto, io non ho difficoltà di accettarla.

Presidente. Il Senatore Scialoja ha la parola.

Senatore Scialoja. Domandai la parola semplicemente per sottomettere al Senato la lettura di quell'articolo su cui io fondava il mio ragionamento, quando alludeva al sistema vigente in Lombardia.

Io ho addotto l'articolo 14 copiato dalla Patente senza avvertire che eravamo usciti fuori da uno dei principii fondamentali del sistema lombardo.

Tengo precisamente la mia asserzione malgrado, sono dispiacente di dirlo, dell'opposizione dell'onorevole Senatore Beretta.

Difatti egli ha letto appunto l'articolo che io diceva trasportato nel progetto ministeriale. Ora mi preme di leggere questo articolo.

Io ben diceva che ammesso il principio che in mancanza dell'esattore paga il Comune, sta bene che l'esattore abbia l'obbligo del non riscosso per riscosso, ma quando voi partite da questo principio, non potete più ammettere che l'esattore non si sottoponga all'obbligo del non riscosso per riscosso, e allora, ove l'esattore non paghi, pagherà il Comune.

Signori, permettete ch'io vi legga quest'articolo a mia giustificazione; è l'articolo 130 della legge lombarda, 18 aprile 1816.

Art. 130. « Nel caso che anche per tal modo non giungesse il ricevitore a conseguire il suo avere, deve rivolgersi alla congregazione provinciale, la quale provvede tosto pel suo rimborso a norma della massima per la quale ciascun Comune è responsabile verso il Tesoro dell'intero pagamento della quota rispettivamente attribuita. »

Trasportate questo articolo nel progetto ministeriale, e acconsento che lasciate l'articolo 14. Quello che non consento è che l'articolo 14 senza l'obbligo del non riscosso per riscosso stia senza questo che è, come io diceva, uno dei principii fondamentali della Legge vigente in Lombardia.

Presidente. Ho lettura dell'articolo emendato dalla Commissione.

« Se il Comune od il Consorzio non provvedessero in tempo utile alla nomina dell'esattore, il Prefetto provvede di ufficio, per un anno, per tutti gli effetti di

questa legge e senza derogare alle norme indicate nell'articolo precedente e con l'aggio a carico del Comune o Consorzio dal Prefetto stesso determinato ».

Il signor Senatore De Falco, accetta la dizione proposta dalla Commissione o vuole che si metta ai voti il suo emendamento?

Senatore **De Falco**. Io l'ho già detto. Lo scopo del mio emendamento è questo che nello articolo venisse chiaramente spiegato, che anche nel caso in cui il Prefetto procede alla nomina dell'esattore, il Comune non abbia altra responsabilità, nè altro obbligo che quello di pagare l'aggio della riscossione che sarà dal Prefetto stabilito. Ora siccome questo concetto si trova anche nella compilazione della Commissione, io non ho difficoltà ad accettarla.

Solamente mi permetterò di osservare che la dicitura dell'articolo verrebbe ancor più chiara, se fosse così compilato:

« Se il Comune od il Consorzio non provvede nel tempo stabilito dal Regolamento alla nomina dell'esattore, il Prefetto, udita la Deputazione Provinciale e l'Intendente di Finanza, nominerà l'esattore per un anno con le condizioni dell'articolo precedente, stabilendo egli l'aggio per l'esazione che rimane a carico del Comune ».

Se accetta la Commissione questa formola, l'articolo riuscirebbe forse più chiaro. In ogni caso l'idea che informa le due compilazioni essendo la stessa, io non insisto sulla mia ove non fosse accettata dalla Commissione.

Senatore **De Gori**. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **De Gori**. È innegabile che il concetto è il medesimo, ma l'espressione del concetto, me lo conceda l'onorevole Senatore De Falco, mi pare raggiunta più nella nostra forma, perchè ivi si dice: *Il Prefetto provvede d'ufficio per un anno*. A che cosa provvede? A raggiungere tutti quanti gli effetti contenuti in questa legge. In che modo? Con quali condizioni? Con quelle che saranno per stabilire, meno le condizioni che possano per avventura derogare a quelle che sono sancite nell'articolo precedente.

Mi pare che lo svolgimento dell'idea sia più ordinato. Del resto io su questo non voglio reclamare la preferenza.

Senatore **De Falco**. Se l'idea è la medesima, non insisto.

Senatore **Beretta**. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Beretta**. Mi pare che con questa dicitura non si provveda al caso in cui il Prefetto non trovi questo esattore, o che l'ottenga a questa condizione, di rispondere cioè del non riscosso per riscosso. Potrebbe darsi il caso che anche coll'aggio del 10 0/10 non trovasse l'esattore, bisognerebbe sancire quindi un metodo per il quale si riesca a far esercitare l'esattoria.

A me pare che sia indispensabile, e non ho diffi-

coltà di accettare gli emendamenti, in cui si sancisca la massima completa che sviluppi tutto un sistema col quale si possa in fine arrivare a far esercitare l'esattoria in qualche maniera.

Poichè ho la parola, mi permetterò poi di rispondere all'onorevole Senatore Scialoja, che egli ha letto un articolo il quale non si riferisce alla questione a cui accennava dell'esattore per amministrazione, ma ha letto un articolo che condanna il Comune a pagare tutte le somme che deve pagare l'esattore comunale, quando il Ricevitore provinciale, esentando l'esattore comunale che aveva data la garanzia, trovi che questa non sia sufficiente a coprire il suo credito. In questo caso il Comune, che è quello che accetta la garanzia, deve rispondere del proprio per questa parte. Ma quando si tratta dell'esazione per amministrazione di cui all'art. 91 che aveva accennato, all'art. 123 si dice: « relativamente ai Comuni che hanno l'esattore d'ufficio, non è tenuto che per la somma effettivamente percetta e questa nella specie e nel numero di monete con cui venne esatto ecc. »

Per cui vede il Senato che il principio assoluto del non riscosso per riscosso non era caricato al Comune, quando non trovava l'esattore nè per asta, nè per trattativa privata.

Senatore **Tecchio**. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Tecchio**. Ho detto altra volta che la questione a cui accennava nella prima parte del suo discorso l'onorevole Senatore Beretta, è una questione diversa da quella di cui ci stiamo adesso occupando; è una questione subalterna che ora non è necessario sciogliere nella discussione dell'emendamento proposto dall'onorevole Senatore De Falco e della prima aggiunta suggerita dal Senatore Cambrey-Digny. Io per me dichiaro che consento pienamente nella formola testè accordata dalla Commissione; ma mi credo in obbligo di avvertire che rispetto a quella formola occorre deliberare sull'incidente promosso dal Senatore Martinengo.

Il Senatore Martinengo ha proposto che si dica: *il Prefetto, sentita la Deputazione provinciale*. E su questo non parmi che la Commissione abbia esternato il suo avviso.

Senatore **Beretta**. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Beretta**. Io non ho difficoltà d'accettare quanto si propone dall'onorevole Senatore Tecchio, che cioè si debba, a complemento di questo, provvedere con un altro articolo o con un'aggiunta all'art. 14.

Senatore **Imperiali**. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Imperiali**. Benchè io non osassi prendere la parola in questa grave discussione, e mi volessi contentare di ciò che gli altri oratori potevano dire in proposito, pure venuto al punto che si debba accettare di mettere la responsabilità e le spese della

non riuscita a carico del Comune il quale avrà adempito a tutti gli incumbenti, che la presente legge gli prescrive, ma non trovò un esattore che accettasse di pagare per riscosso il non riscosso, e gli altri oneri voluti dalla legge, io credo dover dichiarare che una tale disposizione non mi sembra ragionevole.

Se il Comune non si fosse aoperato in ogni modo possibile, o che per sua negligenza od oscitanza non avesse trovato l'esattore (poichè è stabilito il principio nella legge che il Comune debba rispondere per l'esattore) questa disposizione non sarebbe ingiusta; ma quando non ha potuto trovarlo, dopo di aver fatto quanto stava in lui, e che non è neppure lui che nomina l'esattore, ma il Governo, io giudico che questa è una pena esorbitante per il Comune e quindi non credo di aderirvi col mio voto approvando quest'articolo.

Presidente. Daremo ora lettura dell'articolo quale fu modificato d'accordo tra la Commissione ed il Ministero.

« Se il Comune o il Consorzio non provvede nel tempo prescritto dal Regolamento alla nomina di un esattore, il Prefetto, sentita la Deputazione Provinciale, provvede d'ufficio per un anno per tutti gli effetti di questa legge senza derogare alle norme indicate nell'articolo precedente, e coll'aggio a carico del Comune o Consorzio dal Prefetto stesso determinato. »

Chi ammette quest'articolo sorga.

(Approvato.)

« Art. 15. Durante l'esattoria i congiunti sino al secondo grado coll'esattore non possono formar parte delle Giunte Comunali.

« Verificandosi durante l'esattoria alcuno degli altri casi contemplati nell'articolo 8, il Prefetto, sopra istanza dei Comuni interessati, od anche d'ufficio, con ordinanza motivata, rescinde il contratto e provvede al servizio dell'esattoria a norma di legge a carico dell'esattore decaduto. »

Senatore **Beretta.** Domando la parola.

Presidente. La parola è al Senatore Beretta.

Senatore **Beretta.** Mi pare che per procedere gradatamente bisognerebbe provvedere, come già dicevo, e come era meco d'accordo il Senatore Tecchio, a stabilire che cosa si farà nel caso che anche il Prefetto non riesca a nominare l'esattore alle prescritte condizioni.

Ministro delle Finanze. Secondo me se qualche onorevole Senatore avesse a fare osservazioni sopra questo argomento parrebbe conveniente che le trasmettesse alla Commissione, acciò e Commissione e Ministero potessero studiarle prima, e quindi riferire dopo maturo esame al Senato, perchè altrimenti improvvisando gli articoli, temerei che ne dovesse se non altro avvenire una perdita di tempo per il Senato. Se il Senatore Beretta è d'accordo in questa misura...

Presidente. Allora si può procedere alla discussione degli altri articoli.

Ministro delle Finanze. Mi permetto soltanto di

osservare che giusta quanto venne precedentemente stabilito, pare a me che si dovesse in questo articolo dire: « Non possono formar parte delle Giunte Comunali o delle rappresentanze consorziate. »

Senatore **Porro.** Ciò sarebbe in relazione coll'emendamento già adottato.

Ministro delle Finanze. Del resto credo che sia nelle consuetudini del Senato che a queste piccole aggiunte possa anche provvedere la Commissione rivedendo il progetto.

Senatore **Beretta.** Ritenuto adunque che si provvederà diversamente al complemento dell'articolo 14, io crederei necessario di dover fare un'aggiunta all'articolo 15, aggiungendo alla fine del primo comma del medesimo le seguenti parole, cioè: *né essere nominati a segretari comunali dei Comuni interessati.*

Nell'art. 8 mi pare che si dica, anzi si dice apertamente che quelli che sono congiunti in secondo grado coi segretari dei Comuni interessati non possono essere esattori; ora se un Comune, un Consorzio che ha fatto un contratto, volesse annullarlo, non avrebbe che a nominare un segretario comunale parente dell'esattore e quindi dire all'esattore: voi non potete più essere esattore del Consorzio.

È necessario quindi di disporre che come non possono essere nominati a far parte delle Giunte i Congiunti dell'esattore, così non possano i medesimi Congiunti esserne nominati segretari.

Presidente. La Commissione accetta questa proposta?

Senatore **De Falco.** Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **De Falco.** Io debbo ringraziare innanzi tutto il Senato della benigna accoglienza fatta alle mie osservazioni sull'art. 14 ed all'emendamento da me proposto. Ora, o Signori, per le stesse ragioni che ho indicato nel mio precedente discorso io debbo richiamare l'attenzione del Senato sopra l'art. 15, che imprendiamo a discutere, il quale ha lo stesso difetto per me deplorato di essere in opposizione a tutto il nostro sistema legislativo, di essere ricordanza di altra epoca e di altri ordini governativi affatto incompatibili con quelli che ci reggono.

Questo articolo in effetti è così concepito: « Durante l'esattoria i congiunti sino al secondo grado coll'esattore non possono formar parte delle Giunte Comunali. Verificandosi durante l'esattoria alcuno degli altri casi contemplati nell'art. 8, il Prefetto sopra istanza dei Comuni interessati, od anche di ufficio, con ordinanza motivata, rescinde il contratto, e provvede al servizio della esattoria a norma di legge a carico dell'esattore decaduto. »

Il Senato ricorderà che, nell'art. 8, fra le incapacità personali per essere esattore sono annoverate quelle di non essersi egli condotto regolarmente in precedenti gestioni col Comune, di essere in lite col Comune stesso, ovvero di essere in istato di fallimento o di cessione

di beni. Ora io domando, può nel sistema della nostra legislazione darsi al Prefetto la facoltà di giudicare della legalità di un contratto? di rescinderlo durante la sua esecuzione? rescinderlo di ufficio, e fino *inaudita parte*, sotto pretesto di essersi verificata una delle condizioni che possono ammettere per legge siffatta rescissione?

Risuonano ancora nelle mie orecchie, Signori, le parole dell'onorevole Cambray-Digny che ha con tanto calore patrocinato, e sostenuto questa legge, quando diceva che sarebbe stato falsarne lo spirito ed il concetto il ravvisare nell'esattore altro carattere che quello di un appaltatore *per contratto*. Per questo appunto egli combattè il progetto della Maggioranza della Commissione di avere gli esattori per elezione governativa, e respinse perfino l'emendamento con tanta eloquenza sostenuto dall'onorevole Scialoja, di potere l'esattoria essere aggiudicata per pubblico incanto, o conferita sopra *terna* formata dalla rappresentanza consorziale o dal Consiglio comunale.

Del rimanente è l'articolo 6 del progetto che letteralmente chiama *contratto di esattoria* quello che ha luogo fra l'appaltatore ed il Comune: « sei mesi prima, dice questo articolo, del giorno nel quale dovè avere principio il *contratto di esattoria*, l'ufficio governativo..... »

Ora, Signori, se è un contratto, e non altro che un contratto quello fra l'appaltatore ed il Comune, può questo esser rescisso dal Prefetto, anche nei casi in cui la legge questa rescissione permette?

Sono appena cinque anni che il Parlamento ha approvato ed il Governo ha promulgato la legge sul contenzioso amministrativo, la quale segna la data del 20 marzo 1865. L'articolo 2 di questa legge dice così:

« Art. 2. Sono devolute alla giurisdizione ordinaria tutte le cause per contravvenzioni e tutte le materie nelle quali si faccia questione di un *diritto civile* o politico, comunque vi possa essere interessata la pubblica amministrazione, e ancorchè siano emanati provvedimenti del potere esecutivo o dell'autorità amministrativa. »

Ebbene, nella risoluzione di un contratto viene certamente in contesa un diritto civile nel quale uno o più possono essere interessati. Deferire quindi al Prefetto il risolvere siffatta questione è andare direttamente contro a questa legge del 1865, che segnò un grandissimo progresso nei nostri ordini civili.

Che il Prefetto in questi casi di urgenza, sentita la Deputazione Provinciale, abbia la facoltà di sospendere, e perfino di dichiarare decaduto l'esattore, e di provvedere a suo carico al servizio della esattoria, lo comprendo. Ma l'ultima ratio delle parti, la decisione definitiva della questione, la risoluzione giuridica del contratto non può non esser deferita ai giudici ed alle norme del diritto civile.

Il Senato comprenderà certamente che io non sono

tenero di questo istituto nuovo o vecchio che sia degli esattori per appalto a ribasso, i quali convengo ben io che sieno ben altra cosa dei *fermiers généraux* dell'antica Francia o dei *pubblicani* del Vangelo; ma appunto perchè sono dei *fermiers*, e dei *pubblicani* in sedicesimo, io temo molto che nei luoghi dove questo sistema giugnerà nuovo e non preparato, possano riuscire ancor più pericolosi di quelli. Non è dunque a favore di questi appaltatori che io peroro, ma è a favore dei più sani e nobili principii della nostra legislazione. Ed in verità parmi che sarebbe uno strano anacronismo lo scrivere in questa legge che il Prefetto abbia facoltà di rescindere un contratto, dopo che con la legge del 1865 venne abolito il contenzioso amministrativo, e furono deferite ai tribunali ordinari tutte le questioni di diritto civile.

Non pertanto, Signori, anche qui io non fo proposta. Lascio la questione all'esame degli onorevoli Membri della Commissione, anche per evitare l'inconveniente che poco fa indicava l'onorevole Ministro delle Finanze, che cioè, per via di emendamenti impreveduti si alterasse ancor più questa complicatissima legge.

Se dovessi però formulare il mio pensiero, io proponerei la formula già proposta dall'onorevole mio amico Scialoja, e credo che l'art. 15 potrebbe dire così:

« Durante l'esattoria i congiunti sino al secondo grado non possono far parte delle Giunte Comunali.

« Verificandosi durante l'esattoria alcuno degli altri casi contemplati nell'art. 8, il Prefetto sopra istanza dei Comuni interessati od anche di ufficio, *udita la Deputazione Provinciale e l'Intendente di Finanza* con ordinanza motivata *dichiara decaduto l'esattore*, e provvede al servizio dell'esattoria a norma di legge e a carico dell'esattore decaduto.

« Questa deliberazione sarà provvisoriamente eseguita, salvo agli interessati il procedere per la rescissione definitiva del contratto nei modi di legge. »

Senatore **De Gori**. La Commissione conviene che la dizione dell'articolo 15 non esprime forse troppo esattamente neppure il concetto che vi si contiene, inquantochè, se male non mi appongo, il caso contemplato in quest'articolo è identico a quello contemplato nella legge Comunale e Provinciale, quando si stabiliscono tali condizioni per le quali, colui che è eletto a far parte della Rappresentanza comunale e provinciale, decade dall'ufficio che gli è stato conferito, perchè si verificano in lui certe condizioni relative che al momento dell'elezione non esistevano.

Per conseguenza, in realtà, l'idea che si contiene è quella della decadenza per fatto sopravvenuto e non della rescissione.

All'effetto di mettere in armonia il concetto che noi crediamo essere contenuto in quest'articolo, colla sua vera dizione, la Commissione accetta il rinvio, e prepara una nuova formula.

Ministro delle Finanze. Io certo non mi op-

pongo, anzi appoggio l'invio alla Commissione; però mi permetterei di pregare la Commissione, allorché porterà la sua attenzione sopra questo emendamento, seppure ne ha bisogno, di tener conto di questo fatto, cioè che non si può lasciare gran che in sospenso la questione della rescissione del contratto senza esporre il Comune, che non può nulla, ad un danno abbastanza ragguardevole.

Infatti, come volete che si trovi da provvedere a buoni patti alla esazione a carico del Comune, se non si sa se il contratto sta o non sta? È vero che qui è detto a carico dell'esattore decaduto; ma, ad ogni modo, ne potrebbe nascere un onere pel Comune; ed io mi permetto di raccomandare alla Commissione di tenere conto dell'obbiezione sollevata dall'onorevole De Falco anche sotto questo punto di vista.

Del resto convergo che sia opportuno il rinvio alla Commissione.

Presidente. Dunque l'articolo 15 è rinviato alla Commissione.

Avverto che vi è anche l'emendamento del signor Senatore Beretta, il quale vorrebbe aggiungere al primo alinea di quell'articolo le seguenti parole: « nè essere nominati a segretari comunali dei comuni interessati ».

Passo ora all'articolo 16.

Senatore Lauzi. Domando la parola.

Presidente. Ha facoltà di parlare.

Senatore Lauzi. Posto che l'articolo 15 è rimandato alla Commissione, io la pregherei a farsi carico anche di un'altra cosa. Coll'articolo 8 abbiamo escluso dalle esattorie i condannati a pene criminali ed anche correzionali per furti, falsità, truffa, ecc.

Ora, se avviene uno di questi casi, non di condanna, perchè il processo può durare dei mesi, ma intanto d'imprigionamento di un esattore per uno di questi crimini, non si vorrà lasciare modo perchè si provveda? Avrete l'esattore in prigione, e non provvederete all'esattoria?

Dovendo dunque la Commissione esaminare questo articolo, la pregherei di farsi carico anche di questo caso, cioè che un esattore, prima di essere condannato nel senso dell'articolo 8, subisse un processo e fosse carcerato.

Presidente. Si legge l'articolo 16.

(Il Senatore, Segretario, Chiesi legge):

« Art. 16. L'esattore, prima di entrare in ufficio, e al più tardi entro un mese dalla nomina, presta una cauzione in beni stabili o in rendita sul debito pubblico dello Stato, corrispondente all'ammontare di una rata delle imposte erariali e delle sovrimposte e tasse comunali e provinciali; presta pure una cauzione per le altre riscossioni affidategli, la quale viene determinata dalle rappresentanze comunali e consorziali.

« Oltre alla cauzione l'esattore risponde con tutti i suoi beni per l'adempimento degli obblighi del contratto. »

Senatore Beretta. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Beretta. Proporrei di fare anche un'altra modificazione. Vorrei che alla domanda della cauzione: che corrisponda all'ammontare di una rata delle imposte erariali ecc. si sostituissero le parole: della più forte delle rate delle imposte erariali, provinciali e comunali.

Non tutte le rate potranno essere egualmente divise, nè in 3, nè in 4, nè in 6 mesi in cui si vogliono stabilire. Vi sarà la rata dell'imposta fondiaria, con quella dei fabbricati, e sarà molto più forte di una rata della ricchezza mobile, o di un'altra imposta.

Se quindi fosse lasciato al Comune di fare stabilire la cauzione unicamente su una di queste rate, potrebbe darsi che fosse valutata appunto la minore e restasse quindi deficiente di cauzione una rata più forte. Perciò crederei, ripeto, di sostituire per prudenza le parole: ammontare della più forte delle rate erariali.

Presidente. La Commissione accetta?

Senatore Porro. Secondo il concetto della Commissione, le rate dell'imposta sono ripartite in determinate scadenze nell'anno, secondo sarà fissato da apposito articolo.

Ora, dovendo stabilire una cauzione, è naturale che essa sia ripartita sull'annualità complessiva dell'imposta divisa secondo il numero delle rate, e quindi la media di queste rate determinerà la misura di cauzione.

Volendo oltrepassare le dette medie, si verrebbe ad aggravare esuberantemente lo appaltatore.

In ogni caso poi, il Comune, nelle condizioni speciali del capitolato, potrà imporre nel proprio interesse quella maggiore misura di cauzione che secondo le circostanze ravvisasse più opportuna, e però la Commissione crederebbe superfluo qualunque emendamento in proposito.

Senatore Beretta. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Beretta. Se si vuole abbandonare al Comune questa responsabilità, poco importerebbe che il Comune la assumesse. Ma io dico che sarà impossibile ripartire le rate con una precisione tale, che una corrisponda all'altra.

Se adunque si stabilisce che la cauzione deve essere uguale ad una rata delle imposte, ne verrà che un Comune o Consorzio di Comuni potrà domandare una cauzione eguale alla rata di cifra inferiore all'altra, e se l'esattore esigesse poi una rata d'imposta molto maggiore della cauzione, che potrebbe essere maggiore anche del terzo o della metà, il Comune potrà rimanere allo scoperto, e dovrà pagare lui in forza di quel tale articolo, simile a quello della legge vigente nel Lombardo Veneto.

Per cui io credo che sia cosa prudente di stabilire che la cauzione eguagli la più forte delle rate. Se poi le rate saranno uniformi, è evidente che la cauzione dovrà essere eguale ad una di esse.

Presidente. Ella insiste? Mi favorisca allora la sua proposta per iscritto.

Senatore **Cambray-Digny.** Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Cambray-Digny.** Faccio osservare che intorno alla misura delle rate si discuterà quando verrà in esame l'articolo 23. Io pregherei dunque l'onorevole Senatore Beretta a non volere anticipare cotesta discussione a proposito dell'articolo attuale; mi pare piuttosto che si potrebbe rimanere intesi fino d'ora che se all'articolo 23 fosse stabilito che le rate fossero disuguali, allora si inseriranno in quest'articolo ora in discussione le parole *la rata maggiore*; se invece sarà stabilito che le rate sieno uguali, allora rimarrà l'articolo senza modificazioni.

Presidente. La parola è al Senatore Beretta.

Senatore **Beretta.** Non credo si possa dire che io decida la questione delle rate, perchè permetto che le rate sieno eguali o disuguali; se invece la Commissione dice che le rate saranno eguali, è essa che decide appunto la questione dell'articolo 23; ma, quando dico: *la più forte delle rate*, si sarà sempre in facoltà di farle anche tutte eguali.

Presidente. Domando se è appoggiato l'emendamento dell'onorevole Senatore Beretta, cioè di sostituire alle parole: *di una rata*, le parole: *della più forte delle rate*.

(È appoggiato.)

Presidente. La parola è al Senatore De Gori.

Senatore **De Gori.** Giacchè l'emendamento proposto dall'onorevole Senatore Beretta è appoggiato, sorge in me la speranza che lo stesso onorevole Senatore lo ritiri, quando io gli avrò annunciato quello che poi esso avrebbe avuto sotto gli occhi, cioè l'art. 23, che secondo il progetto della Commissione prescrive che le rate sieno perfettamente eguali.

Presidente. Insiste l'onorevole Senatore Beretta nel suo emendamento?

Senatore **Beretta.** Sì.

Presidente. La parola è al signor Ministro delle Finanze.

Ministro delle Finanze. Per tranquillare ancor di più l'onorevole Senatore Beretta, io mi permetto di osservare come il contratto dell'esazione dura per un quinquennio, come si fa a vedere *a priori* quale sarà la rata maggiore o minore nella legislazione? Oltre di questo vi possono essere accidentalmente talune delle imposte che non abbiano disposizione di legge, nella quale sia stabilito che le rate sieno eguali, come avviene nella ricchezza mobile per cui dovemmo, per riscuotere, fare un anno finanziario di 18 mesi, anzichè di 12.

Credo quindi che siano queste eventualità da lasciarsi decidere al caso, quando si tratti di fare l'aggiudicazione: vi sarà un regolamento, e i Comuni stessi sapranno applicarlo; questo dica che l'esattore deve dare una cauzione corrispondente ad una delle rate d'imposta.

Se ora debba essere la maggiore, quando vi fosse,

il Comune sceglierà quella. Ma se vi fossero per un caso straordinario due rate che venissero a cumularsi in una, certo l'onorevole Beretta considererà che non sarebbe ragionevole esigere tutta la cauzione per un caso straordinario; imperocchè il Comune in fine dei conti pagherebbe una maggiore spesa corrispondente al maggior disagio dell'esattore.

Credo che questo sia il principio generale; che la cauzione corrisponda ad una rata; non stimo però che si debba particolareggiarlo e convenga lasciare la sua applicazione, senza entrare in considerazioni particolari, alla prudenza di coloro che devono applicare la legge.

Senatore **Scialoja.** Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Scialoja.** Credo che l'onorevole Senatore Beretta voglia evitare un inconveniente in cui si potrebbe cadere con questa dizione, e che ove in questa legge o in altra si stabilissero rate disuguali, possa per avventura la cauzione essere ragguagliata alla rata minore.

Questo egli voleva evitare perchè dice, in questo caso l'Erario, il Comune e la Provincia non sarebbero abbastanza tutelati nei loro interessi.

Se non erro, è questo il suo pensiero; ora mi pare che per evitare appunto questo inconveniente, si potrebbe sostituire alle parole *di una rata delle imposte erariali*, questa espressione che concilia tutti i pareri cioè, *corrispondente alla sesta parte dell'ammontare delle imposte e sovrimposte*, perchè in realtà la Commissione questo vuol dire, perchè ha il preconcetto che le rate debbano essere eguali.

Il Senatore Beretta dice: « ma non è stato notato che debbano essere eguali; » ebbene supponiamo che sieno eguali, allora tutti sono contenti, se le rate sono il sesto, ciascuna rata è eguale all'altra, e la cauzione sarà eguale alla sesta parte.

Facendo a questo modo, mi pare che si possano soddisfare tutte le esigenze.

Io propongo quindi che alle parole *una rata delle imposte erariali ecc.* si sostituiscano queste: *corrispondente alla sesta parte dell'ammontare dell'imposta erariale ecc.*

Senatore **Beretta.** Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Beretta.** Sentite tutte queste difficoltà, e visto che con la dizione dell'onorevole Senatore Scialoja si verrebbe già a stabilire la *eguaglianza delle rate*, dichiaro che ritiro il mio emendamento, e lascio che si vengà alla votazione dell'articolo.

Presidente. Allora si rileggerà l'articolo.

« Art. 16. L'esattore, prima di entrare in ufficio, e al più tardi entro un mese dalla nomina, presta una cauzione in beni stabili o in rendita sul debito pubblico dello Stato, corrispondente all'ammontare di una rata delle imposte erariali e delle sovrimposte e tasse comunali e provinciali; presta pure una cauzione per le altre riscossioni affidategli, la quale

viene determinata dalle Rappresentanze comunali e consorziali.

« Oltre alla cauzione l'esattore risponde con tutti i suoi beni per l'adempimento degli obblighi del contratto ».

Metto ai voti quest'articolo.

Chi l'approva, sorga.

(Approvato.)

« Art. 17. La cauzione può essere prestata dall'esattore anche per mezzo di una terza persona, ma sempre in beni stabili o in rendita pubblica italiana.

« La cauzione in beni stabili deve essere accompagnata da tutti gli atti e documenti necessari a comprovare la proprietà, lo stato ipotecario e il valore degli stabili, che può essere accertato anche mediante stima; i terreni non si ammettono che per i due terzi del loro valore e i fabbricati per la metà, e sul valore così stabilito si determina la cauzione, avuto riguardo alle passività iscritte.

« La rendita pubblica si valuta al corso medio del semestre precedente e viene ammessa per nove decimi del detto valore ».

In quest'articolo la Commissione propone di sostituire alle parole *nove decimi* le parole *i quattro quinti*.

Ministro delle Finanze. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Ministro delle Finanze. Io non devo nascondere che l'Amministrazione Finanziaria preferisce la cauzione sotto forma di rendita pubblica ad ogni altra: non è già sotto il punto di vista di sottrarre al mercato una maggiore o minore quantità di rendita, quantunque anche a questa considerazione non si possa essere per parte del *Ministro delle Finanze* completamente indifferenti, ma soprattutto perchè l'esperienza ci ammaestra che quando si tratta di liquidare le cauzioni che non siano in rendita pubblica, si incontrano molte lungaggini e difficoltà, cosa questa abbastanza grave ed onerosa per l'Amministrazione.

Quindi è che vorrei pregare il Senato a fare tutte le facilitazioni alle cauzioni che hanno questa forma.

Capisco che qui importa garantire le cauzioni.

Ora siccome l'articolo 18 dice: « se la cauzione offerta non è giudicata sufficiente e se nel corso dell'esattoria viene ad essere per qualunque causa diminuita di valore, l'esattore deve completarla » io credo che si possa senza pericolo ammettere il principio come si trova nel testo che sta sotto gli occhi del Senato, cioè che la rendita pubblica fosse ammessa per i 9/10 del detto valore.

Io prego il Senato e la Commissione di considerare se, tenuto conto di quest'articolo 18, se, tenuto conto ancora della grande facilitazione che veramente offre e per l'amministrazione finanziaria, ed anche per l'amministrazione comunale, perchè tutto ciò che ha facilitazione si pagherà dai Comuni, non sia meglio lasciare la redazione come sta.

Senatore Porro. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Porro. Debbo dichiarare quali furono le preoccupazioni della Commissione nel modificare in qualche parte i valori in rendita pubblica che fossero ceduti a garanzia del contratto, in confronto all'apprezzamento stabilito nella legge.

La Commissione ha dovuto considerare non solo gl'interessi generali delle finanze dello Stato, ma bensì la grave posizione dei Comuni in quest'impegno gravissimo di assumere il servizio delle imposte, e però ha creduto dare maggiore solidità alla cauzione prestata dall'esattore onde fosse più efficacemente assicurato d'ogni responsabilità.

È bensì vero che l'art. 18 ha provveduto al caso in cui la cauzione si rendesse meno corrispondente all'impegno: il che può di leggeri avverarsi per le oscillazioni a cui sono soggetti i valori di rendita pubblica; ove l'esattore non sapesse immediatamente supplire all'avvertita deficienza, occorre far decadere l'appaltatore, e procedere alla nomina di un nuovo esattore a carico del precedente: condizione gravissima che vuolsi riservare per estreme circostanze, e però la Commissione credette nell'interesse del Comune preferire come più solida la cauzione data in effetti pubblici, e far sì che meno eventuale, e meno probabile sia il ricorso a questo provvedimento.

Del resto, la Commissione si rimette alla saviezza del Senato per adottare quel temperamento che crederà più opportuno.

Ministro delle Finanze. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Ministro delle Finanze. Perdoni il Senato, se alle considerazioni che ho già fatte ne aggiungo un'altra che è la seguente: l'esperienza ammaestra l'amministrazione che la questione delle cauzioni è uno dei principali inciampi per trovare gli esattori.

Ora, quando si tratta di mettere in vigore una legge di questa fatta credo non sia senza importanza il richiedere quanto occorrer possa per tutela dell'amministrazione, ma che non si debba andare più in là.

Comprendo la serietà delle ragioni adottate a nome della Commissione dal signor Senatore Porro, ma dal momento che l'art. 18 cautela tanto i Comuni, quanto lo Stato, imperocchè quando mai la diminuzione dei fondi pubblici avvenisse, (e qui dovrebbe avvenire sensibile perchè dovrebbero diminuire almeno di un decimo), io credo che non convenga fin da principio crescere le difficoltà, anzi conviene rimuoverle più che sia possibile: perciò pregherei il Senato, se la Commissione non insiste, di voler ammettere l'articolo come è venuto dall'altra parte del Parlamento.

Presidente. La Commissione insiste?

Senatore De Gori. La Commissione si rimette alla decisione del Senato.

Presidente. Metto ai voti l'emendamento della Commissione, che consiste nel dire che la cauzione deve corrispondere ai *quattro quinti*.

Chi ammette quest'emendamento, sorga.

(Non è approvato.)

Allora metto ai voti il resto di quest'articolo che rileggo :

« La rendita pubblica si valuta al corso medio del semestre precedente e viene ammessa per nove decimi del detto valore. »

Senatore **Menabrea**. Domando la parola.

Presidente. La parola è al Senatore Menabrea.

Senatore **Menabrea**. Leggo in quest'articolo che la cauzione è prestata in *rendita pubblica italiana*; ora, nella precedente seduta si è già stabilito che in luogo di rendita pubblica italiana si dovesse dire *rendita pubblica dello Stato* epperò.....

Presidente. Questo veramente è ammesso e non occorre....

Ministro delle Finanze. Io non vorrei dire cosa che per avventura fosse contraria alle abitudini di questo Consesso; ma nell'altro ramo del Parlamento rimane sempre inteso che la Commissione ha poi la facoltà di rivedere la legge per coordinare gli articoli anche dopo votati; e questo è di assoluta necessità perchè nella disposizione degli articoli sia adoperata una uniforme dizione; mi pare che si potrebbe rimanere d'accordo in questo, cioè che la Commissione, dopo votato il complesso della legge, abbia la bontà di assumere questo incarico.

Presidente. Ben inteso per semplici correzioni, per uniformità di dizione.

Metto dunque ai voti l'articolo.

Chi lo approva, sorga.

(Approvato.)

Do lettura dell'articolo 18.

« Se la cauzione offerta non è giudicata sufficiente, o se nel corso dell'esattoria viene ad essere, per qualunque causa, diminuita di valore, l'esattore deve completarla in un termine non maggiore di quindici giorni dalla notificatagli insufficienza o diminuzione. Questo termine può essere per giusti motivi prorogato dal Prefetto.

« Nel caso di ritardo oltre il termine stabilito o prorogato nel completare la cauzione, si rinnova l'asta a carico dell'Esattore, che decade immediatamente da ogni diritto, perde il deposito dato in garanzia e risponde delle spese e dei danni. Nel caso di ritardo a riparare l'insufficienza verificatasi nella cauzione per essere diminuita di valore, è in facoltà del Prefetto di dichiarare decaduto l'Esattore o di nominare un sorvegliante a spese dell'Esattore medesimo. »

Chi approva quest'articolo, sorga.

(Approvato.)

« Art. 19. La cauzione è accettata dalla Giunta comunale, o dalla Rappresentanza consorziale: spetta al Prefetto, sentita la Deputazione Provinciale, di riconoscerne la idoneità. »

(Approvato.)

« Art. 20. Tutte le spese relative all'asta, alla pre-

stazione della cauzione, al contratto definitivo, sono a carico dello Esattore.

(Approvato.)

« Art. 21. Quando non sia altrimenti stabilito nel contratto, l'Esattore tiene il suo ufficio nel capoluogo del Comune; e se l'esazione si fa per Comuni consorziati, nel Comune che ha maggior popolazione: l'ufficio esattoriale deve rimanere aperto coll'orario che verrà prescritto nei regolamenti comunali e consorziati, e reso noto al pubblico. »

Ministro delle Finanze. Domando la parola.

Presidente. La parola è al signor Ministro delle Finanze.

Ministro delle Finanze. Io proporrei qui una piccola aggiunta, per la quale credo essere d'accordo colla Commissione, ed è questa: se l'esattore debba tenere l'ufficio nel capoluogo del Comune, e se l'esazione si fa per Consorzio, proporrei che si aggiungesse: « o capo luogo di Mandamento. »

Mi pare tanto giusta la mia proposta da non dar luogo a discussione di sorta, perchè, quando vi è Consorzio fra Comuni, in quelle parti d'Italia in cui si fa l'esazione per Mandamento da qualche tempo, se avvenisse che un Comune avesse una maggiore popolazione, non sempre questa sarebbe una ragione per trasportarvi l'esattoria dal luogo in cui si trova, giacchè avviene talora che un Comune è benissimo più popolato del Comune capoluogo, ma non per questo è più importante.

Per ciò mi pare che in questo caso si possa dare facoltà al Prefetto di fissare la residenza dell'esattore nel capoluogo del Mandamento o nel Consorzio più popoloso.

Credo che in tutti i casi non vi sia inconveniente nel lasciare loro una certa latitudine nello scegliere un Comune piuttosto che un altro, come sede della esattoria nel caso di formazione di questi Consorzi.

Senatore **Lauzi**. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Lauzi**. Desidererei sapere da chi si farà la scelta, perchè posso assicurare il Senato che ci sono dei Mandamenti in cui il capoluogo è in posizione più incomoda, e in un Comune di minore importanza.

Domando dunque chi farà la scelta?

Senatore **De Gori**. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **De Gori**. Le ultime parole del signor Ministro delle Finanze hanno accennato che la scelta fra il capoluogo di Mandamento e il Comune che abbia maggior popolazione, dipenda dal Prefetto.

La Commissione, prima di tutto, ha l'onore di rammentare al Senato come nella dizione dell'articolo 2, fosse adottato un emendamento proposto dall'on. Senatore Cambray-Digny, col quale viene stabilito che ove più Comuni si riuniscano in Consorzi, spetta al Sindaco del Comune più popoloso la Presidenza del Consorzio. Per conseguenza, non dirò che questo pre-

giudichi, ma preoccupa alquanto anche la questione della sede delle esattorie. Ad ogni modo la Commissione non fa nessuna obiezione alla proposta dell'onorevole Ministro che trovava perfettamente regolare e razionale; soltanto crederrebbe che l'idea del signor Ministro potesse trovare un'espressione più esatta, ove si dicesse che « se nel Consorzio si trova un Comune che sia capoluogo di Mandamento, quello debba essere la sede dell'esattoria ».

Se fra i Comuni consorziati non ce n'è alcuno che abbia questa preminenza di esser capoluogo di Mandamento, allora sia il numero della popolazione quello che stabilisca la sede dell'esattore.

Senatore **Beretta**. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Beretta**. Aveva difatto in questo senso predisposto un emendamento analogo a quello del signor Ministro, che credo accetterà: direi cioè: « Nel capoluogo di mandamento e in difetto in quello che ha maggior popolazione. »

Presidente. Domando se l'emendamento dell'onorevole Beretta è approvato.

Chi l'approva, sorga.

(Approvato).

Il Senatore **Segretario**, **Chiesi** dà lettura dell'articolo 21 emendato.

« Quando non sia altrimenti stabilito nel contratto, l'esattore tiene il suo ufficio nel Capoluogo del Comune; e se l'esazione si fa per Comuni consorziati, nel Capoluogo di mandamento o in difetto nel Comune che ha maggior popolazione: l'ufficio esattoriale deve rimanere aperto coll'orario che verrà prescritto nei Regolamenti comunali e consorziali, e reso noto al pubblico.

Senatore **Poggi**. Ma se nei Comuni Consorziali non ci fosse il capoluogo?

Presidente. Metto dunque ai voti l'articolo come fu emendato.

Chi l'approva, sorga.

(Approvato).

Art. 22. L'esattore può avere collettori debitamente riconosciuti dal Prefetto, i quali, sotto la responsabilità dell'esattore e a suo rischio e pericolo, ne adempiano le funzioni.

Chi approva quest'articolo, sorga.

(Approvato).

Si passa al Titolo II, *Della riscossione*.

Art. 23. Le scadenze ordinarie per il pagamento delle imposte dirette sono egualmente ripartite per ciascun anno nelle diverse province dal Ministro delle Finanze in sei rate.

« Entro il mese di dicembre i Prefetti pubblicano in ciascun Comune l'avviso delle scadenze stabilite per l'anno successivo, indicando l'ammontare delle imposte tanto per la Provincia, quanto per i Comuni.

Senatore **De Gori**. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **De Gori**. La Commissione ha l'onore di proporre una nuova relazione di questo articolo il quale conteneva anche una prescrizione che sarebbe stata impossibile ad eseguirsi, vale a dire che i Prefetti pubblicassero i ruoli nel gennaio dell'anno successivo, e ciò a cagione della fretta colla quale erano stata redatta la relazione.

La Commissione si è preoccupata della necessità di stabilire le epoche dei pagamenti bimestrali, per modo che si potesse raggiungere un vantaggio che a nostro avviso è molto rilevante, cioè: che al termine dell'anno l'esazione delle contribuzioni dirette fosse già compiuta, ed il loro ammontare già incassato dal pubblico Erario. Per ragioni che avremo l'onore di sviluppare se ci saranno mossi obbietti intorno alla ripartizione delle imposte in sei rate, noi abbiamo preferito tale ripartizione, cioè che le imposte si paghino in sei rate eguali bimestrali.

Ciò posto, abbiamo considerato quali potessero essere le scadenze bimestrali colle quali si potesse raggiungere l'intento che ho accennato, cioè: che al termine dell'anno le contribuzioni dirette, riscosse o non riscosse, fossero già entrate nella pubblica cassa.

Ci è sembrato che questo scopo si raggiungesse determinando le scadenze bimestrali a cominciare la prima dal 1° di febbraio, e quindi successivamente ad ogni bimestre.

Perciò il primo paragrafo dell'art. 23 venne dalla Commissione modificato in questa conformità: *le scadenze ordinarie per le imposte dirette saranno...* e qui viene il resto dell'articolo tale e quale è sottoposto al Senato.

Presidente. Si compiacerà di presentare al banco della Presidenza la nuova redazione.

Senatore **De Gori**. Ora parlerò sul secondo comma.

La Commissione crede in realtà che il secondo paragrafo contenga una disposizione la quale in pratica non abbia nessuna utilità, dappoichè il contribuente è costituito debitore dalla pubblicazione che fa il Sindaco dei ruoli del Comune.

La Commissione non sa persuadersi quale sia l'utilità della pubblicazione che deve fare il Prefetto, la quale (pubblicazione) aveva ragione di essere quando era diretta allo scopo di annunziare al pubblico la scadenza; ma tostochè le scadenze sono determinate una volta per sempre dalla legge, sembra che cada di natura sua la prescrizione susseguente, cioè della pubblicazione che avrebbe dovuto farsi in altro caso dal Prefetto.

Senatore **Beretta**. Domando la parola per chiederlo una spiegazione: l'alinca primo dice:

« Le scadenze ordinarie per il pagamento delle imposte dirette sono egualmente ripartite per ciascun anno nelle diverse Province dal Ministro delle Finanze in sei rate. »

Stabilito questo principio che le rate debbano essere eguali, a senso della Commissione, credo che

nascerebbe un gravissimo inconveniente, che ogni bimestre cioè dovrebbero accorrere a fare il pagamento delle imposte tutti i contribuenti dello Stato, dell'imposta fondiaria, dei fabbricati, della ricchezza mobile, delle vetture e domestici, dei pesi e misure.

L'agglomeramento di tutti questi contribuenti in un dato tempo, lo imbarazzo dell'esattore di dovere in un'epoca sola dar mano a tutti i ruoli, rendono quasi impossibile l'esercizio. Pare quindi a me che fosse molto più opportuno, che ritenuto fermo il pagamento in 6 rate bimestrali, tre di questi bimestri servissero per il pagamento dell'imposta fondiaria e fabbricati, gli altri tre bimestri, avvicendati, servissero per il pagamento delle altre imposte che fondiarie non sono.

In questo modo anche l'esattore avrebbe più facilità di farsi pagare da quelli che si rendessero morosi ad ogni rata. Ma Voi vedete bene, che se agglomeriamo tutti i contribuenti in una sola epoca, come è possibile che l'esattore nel termine di due mesi abbia modo e tempo per compiere le operazioni, ed eseguire i lavori relativi ad ogni sorta d'imposta? Secondo me, è impossibile.

Prego quindi il signor Ministro, la Commissione e il Senato ad accogliere il mio emendamento in questi sensi:

Aggiungerei cioè al primo alinea che termina *in sei rate bimestrali*, le parole *« combinate però in modo che in tre bimestri si paghino le imposte fondiarie e negli altri tre bimestri le altre imposte. »*

Senatore **Cambray-Digny** Domando la parola.

Presidente. Domando se questo emendamento è appoggiato.

(È appoggiato.)

Senatore **Correale.** Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Cambray-Digny.** Avevo domandata la parola prima del Senatore Correale.

Presidente. La parola è allora al Senatore Cambray-Digny.

Senatore **Cambray-Digny.** Però se il Senatore Correale vuol parlare...

Senatore **Correale.** No, no, parli pure.

Senatore **Cambray-Digny.** Io sarò brevissimo. Io non posso fare a meno di esporre qualche considerazione al Senato. In primo luogo sul vantaggio di fissare delle scadenze determinate piuttosto che lasciare questa materia all'arbitrio dell'Amministrazione; ed in secondo luogo sopra l'utilità di dividere tutte quante le imposte in sei rate.

Prima di tutto, o Signori, io debbo fare osservare al Senato che argomento di maggiori lagnanze, più ancora della gravità delle imposte, è la incertezza delle scadenze.

Noi abbiamo continuamente imposte che scadono. Alcune scadono a un mese di distanza l'una dall'altra, alcune altre imposte a tre mesi: e l'Amministrazione con semplici avvisi ordina ai contribuenti di pagare una

rata, e qualche volta importante, entro il breve termine di 15 giorni. Nasce adunque una confusione, che proviene da mille cause cui lungo sarebbe enumerare, e che l'amministrazione si è sforzata di far cessare con tutti i mezzi, questa confusione, ripeto, è argomento di lagnanze da parte dei contribuenti, molto più vive, di quelle che produce la gravezza stessa delle imposte.

Ora quando è stabilito per legge che al 1° febbraio, al 1° aprile, si paga una rata di tutte le imposte, cessa la confusione: ogni contribuente sa per tempo ciò che deve pagare, e si prepara a soddisfare il debito che ha collo Stato. Così si toglie di mezzo anche una delle maggiori cagioni della inesattezza nel pagamento dell'imposta, una delle maggiori cause degli arretrati che ora abbiamo.

Per questi motivi, io non posso fare a meno di appoggiare il concetto della Commissione che ha ancora migliorato la proposta che due anni fa io ebbi l'onore di sottoporre all'altro ramo del Parlamento, adottando cioè per le scadenze il primo giorno dei mesi pari dal febbraio al dicembre, in modo che l'ultima rata scadebbe un mese prima della chiusura dell'esercizio. Si eviterebbe così l'inconveniente di trasmettere da un esercizio ad un altro l'ultima rata delle imposte.

Veramente l'onorevole Senatore Beretta non esclude il concetto della scadenza fissa; ma egli vorrebbe suddividere in tre rate ogni ordine di imposte facendo pagare alternativamente le fondiarie, e le non fondiarie. Le scadenze per l'esattore sarebbero sempre sei, per ciascuna specie di contribuenti sarebbero tre.

Io dubito che quel sistema non gioverebbe alla semplicità: credo anzi che genererebbe maggiori inconvenienti, maggiori imbarazzi di quello semplice e chiaro che la Commissione propone.

D'altronde, o Signori, più frequenti si fanno le rate e conseguentemente più piccole, più facile è l'incassare l'imposta per il termine fisso. Quindi io manterrei il concetto della divisione in sei rate di tutte quante le imposte.

A me sembra, a dire il vero, che se il Senato adotta i modi speditivi che questa legge suggerisce per la esazione anche coatta, non sia una grande difficoltà quella di avere ogni bimestre tutti quanti i contribuenti a pagare alla Cassa dell'esattore. Tutt'al più una certa difficoltà potrà incontrarsi nelle grandi città; ma, o Signori, non ci illudiamo. Le grandi città si divideranno in tante esattorie, come è stato ammesso da un emendamento introdotto in questa legge, o avranno un esattore, il quale certamente non potrà far tutto da se stesso, ed avrà perciò bisogno di un ufficio di una certa importanza per corrispondere ed adempiere esattamente ai suoi doveri.

Quindi neppure per il caso delle grandi città non parmi siavi inconveniente.

Dunque concludo coll'appoggiare l'emendamento proposto dalla Commissione nei termini precisi nei quali è formulato.

Presidente. La parola è al Senatore Correale.

Senatore Correale. Io veramente non ho più nulla da dire, giacchè io sono precisamente del parere dell'onorevole proopinante intorno alle rate della fondiaria, perocchè certamente sei rate di una somma mediocre regolari si sentono meno duramente che tre le quali importando il doppio, riuscirebbero assai gravose; perciò le prime sono di minor danno per i contribuenti.

Io quindi appoggio l'opinione dell'onorevole proopinante, e prego il Senato di voler adottare le sei rate.

Ministro delle Finanze. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Ministro delle Finanze. Confesso, che come contribuente preferirei di pagare tre rate solamente nell'anno, perocchè tenendo il denaro lungo l'anno ci avrei maggiore tornaconto, che non pagando, per esempio, ogni bimestre; ma come Ministro, certamente non posso oppormi a che le imposte si paghino ogni due mesi; quindi sotto questo punto di vista non potrei che fare buon viso alla proposta della Commissione. Soltanto io domanderei che cosa succederà quando sia fissata l'epoca a cui ha luogo la scadenza in termini così espliciti, così decisi, come la Commissione proporrebbe? vi sarà l'impossibilità di ottemperarvi, e vi sarà molte volte?

Prendiamo, per esempio, la ricchezza mobile. Anche quando la legge dell'esazione dell'imposta fosse stata redatta come oggi si propone, quando mai avremmo noi potuto stabilire queste rate, quando i ruoli non sono formati, e non possono esserlo, e la legge è combinata in guisa che non possono essere formati nel tempo che qui si prescrive?

In questo caso, si dirà: la legge speciale derogherà alla legge generale; sta bene, ma solamente non vorrei che la redazione così rigorosa desse poi luogo ad appigli degli esattori intorno agli obblighi loro.

Se la Commissione è tranquilla sovra questo punto, cioè, che malgrado la determinazione delle scadenze nella legge, malgrado che, per esempio, nel quinquennio in cui l'Esattoria è affidata ad un determinato esattore, venga una legge che stabilisca diversamente le scadenze, non vi sia diritto a reclamo per parte degli esattori per farsi liberare da qualcuno degli obblighi loro, io non ho difficoltà di rimettermi sopra questo proposito a tante persone infinitamente più di me competenti in questa materia.

Senatore Tecchio. Domando la parola.

Presidente. La parola è al Senatore Tecchio.

Senatore Tecchio. Siccome nell'articolo 4 di questa legge è detto che i capitoli normali d'asta sono stabiliti dal Ministro delle Finanze di concerto con quello dell'Interno, sentito il Consiglio di Stato, così pare a me, che ai casi ai quali accennava testè il sig. Ministro delle Finanze ci potrà dare norma con qualche disposizione dei detti capitoli.

Quello che importa si è, che la legge determini le

regole generali: dei casi speciali, e maggiori in via transitoria ne potranno accadere di molti: e a questi il signor Ministro delle Finanze ha buono in mano per provvedere la mercè del citato articolo 4.

Senatore Cambray-Digny. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Cambray-Digny. Questa disposizione, sembra a me, suppone necessariamente un ordinamento bene stabilito allo scopo di avere i ruoli pronti al cominciare del gennaio di ogni anno.

Nell'ottobre dello scorso anno fu provveduto con un Decreto Reale allo scopo di ottenere i ruoli esattamente al cominciare dell'anno. Io non so se l'Amministrazione abbia potuto applicare bene le disposizioni di questo Decreto; comunque sia, se con quello o con qualche altro Decreto Reale o con legge non si riesca ad ottenere veramente che tutte le operazioni destinate alla formazione dei ruoli si compiano a tempo fisso, in modo che i ruoli di tutte le imposte si abbiano nel mese di gennaio, è evidente che la disposizione proposta non potrebbe applicarsi.

Pregherei l'onorevole signor Ministro a voler dare qualche schiarimento su questo proposito, perchè non so se veramente questo Decreto del mese di ottobre abbia potuto avere tutta la sua esecuzione o siasi fatto in modo che possa averla alla fine dell'anno 1870, o se il Ministro abbia qualche altro concetto da condurre agli stessi risultati.

Ministro delle Finanze. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Ministro delle Finanze. Lasciando stare i minori particolari, certamente è mia cura di provvedere anche nell'ordine di idee del Decreto accennato dall'onorevole Senatore Cambray-Digny; e se egli ha dato uno sguardo ai provvedimenti finanziari da me proposti avrà veduto che vi è per la ricchezza mobile qualche disposizione che tende a facilitare l'attuazione di quel concetto; ma io accennando alle difficoltà che vi sono alludevo allo stato dell'imposta fondiaria in talune province.

L'on. Senatore Cambray-Digny non ignora che in certe parti del Regno per l'imposta fondiaria, non solo i ruoli del 1870, ma neanche quelli del 1869 si sono potuti fare. Per conseguenza vi possono essere delle difficoltà pratiche, e se il Parlamento per esempio non delibera in tempo sul da farsi intorno alla ricchezza mobile, non si avrà modo di provvedere.

Del resto, convergo con lui che bisogna fare il possibile per poter ordinare la formazione dei ruoli, perchè sarebbe inutile fare una legge sull'esazione dell'imposte se non si provvede al resto.

Venendo ora alla discussione che è portata innanzi a noi, io mi acquieto alle osservazioni fatte giustamente dall'onorevole Senatore Tecchio, quanto ai pagamenti. Pertanto io confesso che, di regola, preferirei poche scadenze. Mi pare che i contribuenti troverebbero maggior facilità, non essendo incomodati molte

volte per correre dall'esattore; ma è pure opinione generale, ed è stata pure esposta dall'onorevole Senatore Correale, che le imposte siano meno dure quanto più sono divise.

Io debbo tener conto di questa opinione manifestata dal Senatore Correale che è molto diffusa. Quindi io non posso disconoscere che, quantunque il fatto sia contrario, ad ogni modo porterebbe agevolezza in molti luoghi l'aver facoltà di pagare le imposte piuttosto in sei rate che in tre.

Per conseguenza, io come Ministro delle Finanze non posso respingere questo concetto, che del resto è espresso anche nella redazione dell'articolo dell'altro ramo del Parlamento, e dichiaro accettare la redazione quale è proposta dalla Commissione.

Presidente. La parola è al Senatore Scialoja.

Senatore Scialoja. Io credo che vi sia un punto che non è stato discusso tra i preopinanti, cioè che le rate debbono essere 6, e che debbono essere uguali; solamente mi pare che meritino grande considerazione gli obbiettivi del Ministro delle Finanze, quanto alla fissazione generale delle scadenze di queste rate, in una legge come questa di riscossione d'imposte, dove tutto al più si può aver presente allo spirito, la qualità delle imposte esistenti, ma non si può avere cognizione di quelle che per avventura possano mutare o altre che possano essere aggiunte.

Ora, quando voi avete scritto in questa legge i giorni della scadenza, io domando all'onorevole Senatore Tecchio che naturalmente ne saprà molto più di me in questa materia legale, se quando è scritto questo come una condizione generale nell'interesse dell'andamento dell'Amministrazione dello Stato e dei contribuenti, possa poi derogarvi il Ministro delle Finanze con decreto particolare. Credo che sia una delle condizioni alla quale non possa derogarsi per contratto, ed è questa la mia preoccupazione; perchè ove avvenga, o per qualche nuova imposta che sia per stanziarsi, o per le ragioni che avete udite, cioè, perchè l'Amministrazione non si trova pronta, che non possano essere riscossi i ruoli nei giorni stabiliti, certamente gli esattori domanderanno i danni ed interessi. È inevitabile questo.

Ora, non sarebbe meglio evitare questo pericolo, non stabilendo in modo generale questi giorni? E ove mai si volessero stabilire, non sarebbe almeno utile di dire che queste disposizioni si intendano applicate, ove il Ministro di Finanze al mese di dicembre, con suo decreto, non indichi altro giorno, altre ripartizioni, sempre però in sei rate eguali, e per l'interesse delle Finanze, e per l'andamento regolare dell'Amministrazione?

Sottometto al Senato ed alla Commissione queste mie considerazioni.

E qui aggiungerò poche altre parole.

Vi hanno certe piccole imposte dirette, come sono diritti dei pesi e misure, ce ne potrebbero essere

altre che si riscuotono su ruoli, come i permessi che si danno per certe industrie; insomma quelle imposte che ci sono, ed altre che ci potrebbero essere specialissime; per queste imposte il pagamento dovrete anche necessariamente ripartirlo in sei rate. A me pare però che per tali imposte sarebbe forse conveniente che ci fossero delle scadenze generali, o almeno delle ripartizioni non in sei rate, perchè sarebbero qualche volta poco divisibili attesa la loro esiguità.

Quindi aggiungerei un inciso, che io proponeva in quei sepolti miei emendamenti, che è il seguente:

« Le scadenze ordinarie per il pagamento delle imposte dirette, salvo il caso di qualche contribuzione speciale, sono egualmente ripartite per ciascun anno nelle diverse province ».

Credo che se la Commissione vorrà avere la cortesia di considerare un poco queste idee che mi vengono così senza meditazione, si potrebbe concepire la sua proposta aggiungendoci questo emendamento, che sottopongo alla meditazione della Commissione stessa e del Senato.

Presidente. Faccia grazia d'inviarmi questo suo emendamento.

Senatore Tecchio. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Tecchio. Quanto all'emendamento proposto dall'onorevole Senatore Scialoja, è evidente che competente a rispondere è innanzi ad ogni altro la Commissione. Io rispondo soltanto all'interpellanza che egli mi fece l'onore di dirigermi.

Ove si domandi se il Ministro possa stabilire scadenze anticipate a quelle che sono indicate dalla legge, certamente io credo che ei non lo possa nè con contratti nè con Decreti Reali, perchè nè i contratti nè i Decreti Reali possono disdire la legge con aggravio dei contribuenti.

Ma ove si preveda, come accennava il signor Ministro, che i ruoli non possano essere in attività, non possano essere pubblicati a tempo debito, non è dubbio che in questo caso torna impossibile che le imposte vengano pagate alla scadenza stabilita dalla legge, e che quindi il Ministro sarà nella necessità di determinare una scadenza più lontana; e così potrà fare questo, appunto perchè, ritardando le scadenze delle imposte, egli non reca ai contribuenti un aggravio maggiore di quello che è scritto nella legge.

Quanto poi al provvedere che nei casi del ritardo dei ruoli e perciò stesso della proroga delle rate dalla legge prelinite, l'esattore non possa promuovere azioni di danni e interessi, egli è questo il provvedimento al quale io alludevo quando poc'anzi diceva che il signor Ministro ne potrà tener conto nei capitoli normali d'asta, da stabilirsi a termini dell'art. 4 votato dal Senato.

Senatore Beretta. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Beretta. Gli argomenti che vennero ad-

dotti non mi hanno, persuaso a ritirare l'emendamento proposto.

Sembra a me, o Signori, di avere dimostrato l'impossibilità pratica dell'esecuzione della riscossione in ciascuna delle 6 rate di tutte le imposte dirette. Avverto che queste imposte dirette sono 5, che quindi ciascun esattore, anche di un piccolo Comune, debbe avere alla mano nello stesso momento questi ruoli; più, siccome si aggiungono tutte le tasse comunali, così avrà ancora il ruolo della tassa di famiglia o focatico, il ruolo delle tasse sui bestiami e il ruolo della tassa sugli esercenti per il dazio consumo.

Io domando, come potrete trovare un esattore che si presti a fare una riscossione dettagliata in questo modo, in ciascuna delle sei rate in pochi giorni, ed anche in un giorno solo per Comune? In molti casi un piccolo Comune avrà alla mano, come diceva, 6, 7 o 8 ruoli per riscuotere ora sull'uno ora sull'altro. Tornerà impossibile quindi di trovare un esattore.

Voi fate una legge per trovare degli esattori all'asta, e voi mettete tutte le difficoltà perchè gli esattori vi si presentino; vuol dire che chi intende di sostenere l'articolo come è redatto, aggraverà fortemente il Comune e incomoderà gravemente i contribuenti senza ottenere lo scopo che si propone.

Dico che è nell'interesse dell'esattore, ma è anche nell'interesse dei contribuenti.

I contribuenti che nelle città specialmente (non voglio parlare solo di città grandi, ma anche delle piccole città) nei giorni dell'esazione si troveranno in venti o trenta mila od anche soltanto in 2, o 3 mila contribuenti nel medesimo giorno per pagare; non riusciranno nemmeno con gravi sienti a pagare, e dovranno cadere sotto la legge che li obbliga al capo soldo, e saranno quindi pregiudicati nei loro interessi per la legge mal fatta.

Oltre tutte queste ragioni c'è l'altra che accennava l'onorevole Senatore Scialoia, cioè, che il ripartire la imposta dei pesi e misure in sei rate, ed altre piccole imposte che obbligano al pagamento di 2 o di 3 lire l'anno se è già incomodo quando si stabilisse in tre rate, tanto più lo sarà se si voglia ripartire in sei; e ciò dicasi anche di tutte le altre tasse di poca importanza.

Oltre tutte queste considerazioni io insisto nel mio emendamento e decida il Senato, bastando a me l'aver messo in avvertenza sull'inconvenienti che deriverebbero dal non accettarlo.

Presidente. Do lettura dell'emendamento proposto dall'onorevole Senatore Beretta:

« ... in sei rate bimestrali, combinate però in modo che in tre bimestri si paghino le imposte fondiariae, negli altri tre bimestri le altre. »

Senatore De Gori. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore De Gori. La Commissione è in dovere di esprimere la propria opinione prima sull'emen-

damento proposto dall'onorevole Senatore Beretta; quindi sopra le osservazioni sempre valutabilissime dell'onorevole Ministro delle Finanze, e finalmente sulla proposta di rinvio intorno alla sua mozione stata fatta dall'onorevole Senatore Scialoia.

Quanto all'emendamento proposto dall'onorevole Senatore Beretta, il quale in realtà consiste in questo, cioè: che le rate sieno quadrimestrali per le imposte immobiliari, e quadrimestrali per le imposte mobiliari anzichè bimestrali le une e le altre, la Commissione è nella spiacevole necessità di rifiutarlo.

La ragione per la quale la Commissione, non lo accetta, è precisamente quella ragione pratica che accennava fra le altre l'onorevole Senatore Cambray-Digny. Il Senatore proponente Beretta, crede che il riparto delle imposte in rate bimestrali porti un grave incomodo ai contribuenti, obbligati ad andare ogni bimestre all'esattoria per pagare, e produca all'esattore un aumento di lavoro e di fatica.

Bisogna distinguere provincia e provincia, contribuenti e contribuenti.

Nelle province o nei Comuni, ricchi od agiati ci può essere una parte della popolazione la quale preferisca le scadenze più lontane, all'incomodo di andare ogni due mesi a pagare la propria imposta, perchè nel giro dei commerci, nell'attrito dei traffici e delle industrie il contribuente preferisce di avere il danaro corrispondente all'imposta nelle sue mani, anzichè andarlo a versare nelle casse dell'esattore.

Ma pur troppo ci sono altre parti del Regno, altri Comuni, tutti quelli in cui la massa delle imposte dirette posa sopra la fondiaria, nei quali invece il maggiore frazionamento possibile riesce meno sensibile, meno duro al contribuente, come confessava l'onorevole Sella. Sta bene che Egli preferisca di pagare una sol volta all'anno, perchè gli giova avere nelle sue mani l'equivalente di tutto quello che deve pagare, l'utilizza, e finalmente in una volta sola si libera da questo spinoso pensiero.

Ma ci è anche il contribuente, ad esempio come me, al quale invece il frazionamento massimo di quello che deve pagare fa sì che si accorga meno della somma generale che alla fine dell'anno deve pure versare nelle casse del Tesoro.

In conseguenza, per tutti questi ordini di contribuenti, io credo che il pagamento bimestrale sia preferibile al quadrimestrale. Ma credo pure un'altra cosa, credo cioè che anche per i contribuenti doviziosi non venga col sistema dell'onorevole Beretta a togliersi l'incomodo di andare ogni bimestre a pagare; inquantochè col suo emendamento, un bimestre si dovrebbe pagare la ricchezza mobile, un bimestre la fondiaria.

Ora, chi è quel contribuente per poco agiato che sia, che o poco o molto non debba pagare per i due cespiti, vale a dire per la fondiaria e per la ricchezza mobile?

Onde mi pare che non si raggiungerebbe a pro del

contribuente quel minore incomodo che si prefigge col suo emendamento l'onorevole Beretta; perchè ogni due mesi bisognerebbe che il contribuente facesse la strada che lo conduce all'esattoria, una volta per pagare la fondiaria, una volta per pagare le altre imposte.

Di più, vi è un altro inconveniente.

L'esattore naturalmente nel concorrere all'appalto, nel combinare il contratto di esattoria, che cosa prende per primo criterio? Il rischio al quale egli è esposto e il tempo per il quale egli deve anticipare le somme non riscosse per riscosse. Ora, o Signori, per la maggior parte dei contribuenti più si prolunga il tempo e più facile è il rischio di perdere, e per conseguenza maggiore viene la misura dell'aggio, che forma il primo criterio del contratto d'appalto.

Per queste ragioni semplicemente esposte e confortate da quelle che già hanno manifestato altri proponenti, la Commissione non saprebbe acconciarsi all'emendamento dell'onorevole Senatore Beretta.

Le osservazioni dell'onorevole Ministro delle Finanze hanno risvegliato, lo confesso, in me, che ho l'onore di parlare, quel vivo rammarico che provai fin dal primo giorno che questa legge venne in seno della Commissione permanente delle Finanze a cui ho l'onore di appartenere, vale a dire, che fosse stata questa legge mutilata della sua prima parte, (non per colpa certo del Ministro che ne fu l'autore, nè per colpa del Ministro che l'ha presentata al Senato), cioè quella che si riferiva al riparto delle imposte ed alla formazione dei ruoli.

Pur troppo questo è un fatto che bisogna accettare tale quale è; ma per una legge organica, una legge che spiega la sua influenza, che fa sentire i suoi effetti così costanti e diffusamente, come una legge di percezione di imposte, la Commissione ha ritenuto che dovesse partirsi dal preconetto, che un'altra legge stabilirà pure un giorno il modo di ripartire le imposte, ed il modo della formazione dei ruoli in tempo utile, affinchè questa prima ruota della macchina che deve avere l'ingranaggio, e che pone in movimento tutte le altre ruote della pubblica finanza, non sia inerte, ma regolarmente agisca.

Per conseguenza, la Commissione ritiene che con questo preconetto debba essere formulata la legge attuale, cioè che il riparto delle imposte e la formazione dei ruoli possano presto o tardi essere stabiliti in modo che le scadenze fisse sieno un fatto possibile, ed un fatto che proceda regolarmente; ciò non ostante è innegabile che questo desiderato non si verifica ancora; noi affrettiamo che possa esserlo, ma non lo è ancora, e questo deve persuadere, a nostro avviso, il Senato a spingere certamente la Commissione a preoccuparsi, quando saremo al titolo *Delle disposizioni transitorie*, di quanto può essere necessario, affinchè fino al momento in cui la legge, per il riparto delle imposte e la formazione dei ruoli, non sia deliberata

dal potere legislativo, si possa senza inconvenienti procedere all'esazione delle tasse, con quei temperamenti transitorii che sono, non si può negarlo, una necessità del momento.

L'onorevole Senatore Scialoia avvertiva come non si può colla legge stessa che ora stiamo discutendo ed elaborando, preoccupare l'avvenire, vale a dire quello che per altre leggi di imposte dirette possa essere dal Parlamento sanzionato; e come anche nell'attualità del fatto siano affidate all'esattore delle imposte dirette certe percezioni le quali non ammettono la divisione, il frazionamento in sei rate, e il pagamento in conseguenza ad ogni bimestre. L'osservazione fatta dall'onorevole Senatore Scialoia è veramente apprezzabile e la Commissione certamente accoglie ed accetta di tornarvi sopra e di pensarvi; solamente mi permetterò di osservare che le percezioni alle quali l'onorevole Senatore Scialoia allude, non so se realmente si possano conglobare colle imposte dirette, e se piuttosto quelle non abbiano l'inole di rimborso e di compenso, anzichè la vera proprietà di tributo.

Fatta quest'osservazione, se vuole che realmente si ritenga che siano tributi, anche per l'ipotesi che egli ha fatto, di prevedere il caso di imposte dirette che vadano a colpire altra materia imponibile, se queste non fossero altro che un aumento o una trasformazione di quelle, cadrebbero sotto l'impero della presente disposizione; quanto a questo non ha difficoltà la Commissione di tornarvi sopra e far tesoro delle osservazioni esposte dall'onorevole Senatore Scialoia.

Presidente. Prego il Senatore Chiesi a dar lettura dell'emendamento proposto dal Senatore Beretta.

Senatore **Chiesi** (legge).

« In sei rate bimestrali combinate però in modo che in tre bimestri si paghino le imposte fondiariae, e negli altri tre bimestri le altre imposte ».

Chi approva questo emendamento, sorga.

(Non è approvato.)

Ora metterò ai voti l'articolo come fu enunciato dalla Commissione.

« Art. 23. Le scadenze ordinarie per le imposte dirette saranno ripartite per rate bimestrali uguali e pagabili alle epoche seguenti:

1° febbraio;

1° aprile;

1° giugno;

1° agosto;

1° ottobre;

1° dicembre ».

Entro il mese di dicembre i Prefetti....

Senatore **De Gori**. Ho già avuto l'onore di dichiarare che la disposizione di questa seconda parte dell'articolo non aveva più ragione di essere in quanto che è legificata nel paragrafo che è stato letto.

Senatore **Tecchio**. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Tecchio**. È verissimo che non ha più ra-

gione di essere la seconda parte di quest'articolo in quanto riguarda l'avviso delle scadenze; ma in quanto riguarda l'ammontare delle imposte, sarebbe utile di portare a pubblica notizia quale esso sia per tutto l'anno.

Dopo l'adozione della prima parte di quest'art. 23, il pubblico capirà bensì che qualunque sia la somma delle imposte, il pagamento si ripartisce in sei rate bimestrali, e saprà eziandio quali sono i bimestri; ma non saprà ancora a quanto ammontino le imposte dell'anno per lo Stato, la Provincia e il Comune.

Mi pare quindi che la Commissione potrebbe mantenere l'ultimo inciso dell'articolo 23, coordinandolo colla disposizione della prima parte ora accettata.

Senatore **De Gori**. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **De Gori**. La Commissione, fino a questo momento almeno, non è troppo edificata della necessità d'introdurre questa pubblicazione in una disposizione di legge.

La pubblicazione era necessaria perchè enunciava la scadenza, ma tosto che le scadenze non formano più soggetto di disposizione, perchè sono già state stabilite nel modo che abbiamo l'onore di proporre, la pubblicazione ossia la trasmissione per parte dei Prefetti a ciascun Comune dell'ammontare che loro spetta, è un atto amministrativo, il quale sarà importante e regolare che si faccia, ma che in realtà non sembra che possa prendere vita da una disposizione di legge.

In quanto poi ai contribuenti è completamente indifferente, giacchè la qualità di debitore verso lo Stato non deriva da questa pubblicazione, ma deriva dall'altra pubblicazione che ciascun Sindaco e in ciascun Comune farà dell'ammontare, contribuente per contribuente, di quello che deve allo Stato, e per conseguenza degli obblighi che ne derivano.

Presidente. Dunque metto ai voti il primo comma di quest'articolo come è stato letto.

Chi lo approva abbia la compiacenza di alzarsi.

(Approvato.)

Il secondo comma essendo ritirato, passeremo alla lettura dell'articolo 24. Esso è del tenore seguente.

« Nella prima metà di febbrajo i sindaci pubblicano nel rispettivo Comune i ruoli dei contribuenti, resi esecutorii dal Prefetto, ricordando ai contribuenti l'obbligo del pagamento in conformità delle scadenze e le multe nelle quali incorrono i morosi.

« Potrà il Comune o il Consorzio stabilire nel contratto d'appalto l'obbligo per parte dell'esattore di trasmettere a ciascun contribuente una cartella di avviso staccata da registro a matrice, indicante l'ammontare delle diverse imposte dirette che egli deve pagare in conformità ai ruoli, e le scadenze delle rate. »

Senatore **Correale**. Domando la parola.

Presidente. Il Senatore **Correale** ha la parola.

Senatore **Correale**. Ho l'onore di sottoporre al Senato ed alla Commissione poche considerazioni su que-

sto articolo col quale si dà facoltà ai Comuni di stabilire nel contratto di appalto l'obbligo dell'esattore di mandare nella seconda metà di gennaio di ogni anno a ciascun contribuente per mezzo dell'ufficio postale una cartella di avviso staccata da registri a matrice, indicante l'ammontare delle diverse imposte dirette che egli deve pagare.

L'oggetto di questa legge è non solo di tutelare l'interesse dell'Erario, perchè esiga presto e bene le imposte, ma anche la considerazione degli interessi dei contribuenti, i quali non trovo che siano abbastanza tutelati, se si lascia in facoltà dei Comuni il mandare le cartelle d'avviso, io vorrei invece che fosse detto che è in obbligo il Comune di mandare le cartelle d'avviso come di fatti si pratica nelle Province Meridionali; colà l'esattore manda sempre un avviso al contribuente prima della scadenza; qui si prevede il caso che si debba nel pretorio affiggere l'ammontare delle imposte che il contribuente deve pagare; ma questo credo che non basti, perchè, per esempio, quelli che sono infermi non possono andare a leggere questi avvisi e non sapranno quanto debbono pagare: epperò vorrei che si mantenesse in vigore l'utilissima usanza che cioè l'esattore mandasse circa un quindici giorni prima delle scadenze, la cartella d'avviso al contribuente perchè sia avvertito di ciò che deve pagare e quando deve pagare, perchè, come diceva, un ammalato non può saperlo, se l'esattore non manda la cartella, e in questo caso il contribuente non può fare il suo dovere.

Non faccio un emendamento, ma mi rimetto al senno della Commissione.

Senatore **Cambray-Digny**. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Cambray-Digny**. Io domanderei al Senato che volesse sospendere la discussione di questo articolo; ancor'io avrei a comunicare alla Commissione una proposta nel senso di quella indicata dal Senatore **Correale**.

Mi pare altresì che la Commissione sia propensa ad adottare questa modificazione. Solo le rimaneva qualche dubbio sopra un punto legale, se cioè il contribuente sia costituito debitore dalla cartella o dalla pubblicazione del ruolo. Questa questione si è sollevata nella Commissione, e l'adunanza si è sciolta prima che essa avesse deliberato in proposito.

Pregherei quindi il Senato a sospendere la discussione su questo articolo.

Senatore **Lauzi**. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Lauzi**. Io mi permetto di osservare che il sistema degli avvisi può essere veramente utile, ma per esser tale, bisogna che sia specificato quanto è necessario; è d'uopo che ogni 2 mesi e in tempo utile l'esattore dica a ciascuno: voi dovete pagare pel sesto della fondiaria tanto, pei fabbricanti tanto, per le vetture, per la ricchezza mobile tanto, e via via; se

non è specificato, questo sistema è inutile perchè il contribuente non si fa un concetto esatto di quello che deve pagare.

Ora, col sistema che vige e vige ancora in Lombardia ad ogni scadenza di rata, il Comune indica tutte le basi delle imposte e indica a ciascuno quanto deve pagare: un tanto per lira sulla rendita, tanti centesimi per scudo, ecc. Questo è un sistema che parla a tutti quelli che sanno e possono leggere l'avviso pubblicato; ma quelli che non sanno leggere, che saranno i più, non possono leggere nemmeno l'avviso dell'esattore; ed allora l'avviso individuale è inutile.

Aggiungerò una sola cosa; questo sistema degli avvisi ai singoli contribuenti è vigente nelle province sarde dove posseggo i miei beni, e quivi io ricevo un avviso dal quale non posso capir niente, se non che l'esattore aspetta che gli porti quelle tante migliaia di lire, e mi dice di pagarle entro l'anno comprensivamente alle sovrimposte.

Or dunque, se il sistema degli avvisi deve essere utile, deve essere specificato. Se ha da essere specificato, reca un grandissimo disturbo all'esattore che lo deve mandare.

Ho detto queste cose unicamente per far vedere che la materia deve esser forse maggiormente studiata; per cui appoggio la proposta sospensiva fatta dall'onorevole Senatore Cambray-Digny.

Presidente. Dunque quest'articolo 24 sarà rinviato alla Commissione perchè lo riveda, tenendo conto dell'emendamento che propone l'onorevole Senatore Correale, il quale è pregato a redigerlo onde sia passato alla Commissione.

Dunque per oggi sospenderemo la discussione essendo l'ora tarda; ma prego i signori Senatori ad essere solleciti come quest'oggi alla seduta di domani, che è fissata per le ore 2.

La seduta è sciolta (ore 5 3/4).